

Aldo Natalini

**INDAGINI E PROVA DELLE FRODI
AGROALIMENTARI: PERCORSI
INVESTIGATIVI E PROCESSUALI
DEL P.M. SPECIALIZZATO**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato

La contraffazione agroalimentare è un fenomeno criminale ormai «virale», pervasivo ed assai complesso da investigare: esige perciò *standard* di professionalità elevatissimi da parte degli organi inquirenti chiamati ad istruire procedimenti (con strumenti normativi peraltro tutt'altro che adeguati) pressoché su ogni comparto merceologico (oleario, vitivinicolo, lattiero-caseario, biologico, ecc.). Ad uso degli operatori specializzati, ma anche al fine di arricchire – *rectius*: sollecitare – il dibattito parlamentare sulla riforma Caselli dei reati agroalimentari, si propone una *inedita* rassegna ragionata sui peculiari percorsi d'indagine e sui mezzi di prova esperibili *in subiecta materia*, rivelatasi assai diversa – per tecnicismo e difficoltà accertative – rispetto ai consueti approcci operativi praticati nelle aree, pur «limitrofe», della contraffazione *industriale* o dei reati igienico-sanitari. Difatti i tratti «somatici» del *crimine* agroalimentare (fattispecie di *criminalità economica*, *seriali* e *a vittima muta*) condizionano le stesse tecniche e strategie investigative del pubblico ministero specializzato, dalla cui prospettiva d'azione è condotta la presente disamina, a partire dalle indagini preliminari fino alla fase dibattimentale. Oggetto del *thema probandum* è l'alimento frodato: un corpo del reato *sui generis*, tecnologicamente complesso e particolarmente vulnerabile e per questo difficile da «maneggiare» processualmente. Al fine di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la diversità per origine, provenienza e qualità dell'alimento stesso ovvero la sua non genuinità o la sua contraffazione, la rassegna si sofferma nella seconda parte sui principali mezzi di prova esperibili, con particolare riferimento al *documento* (anche digitale), che riveste ruolo decisivo ed alla *prova scientifica* (anche con metodiche sperimentali), assai più critica ed a volte persino controproducente.

Counterfeiting in the agri-food sector has now become a «viral criminal phenomenon», which is pervasive and very complex to be investigated: it therefore requires high professional standards by the investigators to instruct procedures (with regulatory instruments, however, far from adequate) on virtually every part of sector, (olive oil, wine, dairy products, organic foods, etc.). For specialist operators, but also to enrich – or rather: encourage – the parliamentary debate on the Caselli reform of agri-food crimes, a new review of special investigative approaches and available evidence in that field is being proposed, which proved very different – for technical reasons and verification difficulties – compared to the usual operational approaches adopted in «neighbouring» sectors, such as industrial counterfeiting or sanitary offenses. In fact, the distinctive «features» of agri-food crimes (cases of economic and serial crimes and mute victims) affect the same investigative techniques and strategies of the specialized public prosecutor, from whose perspective this overview is carried out, starting from the preliminary investigation to trial. The object of the thema probandum is the counterfeit food: a corpus delicti sui generis, technologically complex and particularly vulnerable and therefore difficult to «manipulate» procedurally. In order to demonstrate beyond reasonable doubt the difference of origin, source and quality of the food itself or its non-authenticity or counterfeiting, the second part of the review focuses on the necessary evidence, with special reference to the document (also in a digital format), which plays a key role and the scientific evidence (even with experimental methods), which is far more critical and sometimes even counterproductive.

Keywords: *alimento - frode agroalimentare - contraffazione - pubblico ministero - indagine specializzata - protocolli investigativi - prova documentale - documento informatico - cooperazione internazionale - prova scientifica - metodiche sperimentali*

* Il presente studio, ampliato, aggiornato ed arricchito di bibliografia e riferimenti giurisprudenziali, costituisce la rielaborazione delle video-relazioni svolte, nelle sessioni penalistiche, a Roma il 4 maggio 2017 al Corso di formazione permanente per magistrati sul tema «Il *made in Italy* e il diritto alimentare: confronto e sinergia tra indagini di polizia giudiziaria e fase processuale» (P17035) ed il 17 marzo 2016 al precedente Corso di formazione permanente per magistrati sul tema «La tutela penale e civile del *made in Italy*» (P16024), entrambi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con l'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare.

Il contributo, oltre a costituire la cristallizzazione dell'esperienza giudiziaria dell'A. quale pubblico ministero, tiene conto anche degli approfondimenti e delle suggestioni proposte dallo stesso in seno alla Commissione Caselli, di cui è stato componente, con funzioni di vice-presidente della V Sottocommissione sulle sanzioni edittali.

1. Indagini e prova delle frodi (commerciali) agroalimentari: premessa. - 2. Il P.M. «custode» di un *corpus delicti sui generis*: l'alimento. - 3. La diversità delle frodi agroalimentari rispetto alle contravvenzioni igienico-sanitarie: l'indagine *specializzata*. - 4. I connotati del *crimine* agroalimentare: *criminalità di impresa, serialità ed invisibilità*. - 5. La decisività della prova documentale (art. 234 c.p.p.): la ricostruzione della filiera e la documentazione extracontabile. - 6. L'acquisizione di documenti informatici all'estero (art. 234 *bis* c.p.p.): cooperazione di polizia in ambito OPSON. - 7. La prova scientifica: le attività di campionamento ed analisi. Le metodiche sperimentali.

1.-Indagini e prova delle frodi (commerciali) agroalimentari: premessa.

Mentre si attende che il dibattito sul nuovo statuto penale da annettere alla contraffazione agroalimentare si trasferisca dal tavolo tecnico della Commissione Caselli¹ – che, sin dall'ottobre 2015, consegnò lo *Schema di disegno di legge* al Ministro della giustizia Andrea Orlando² – al Parlamento³, si propone un'inedita rassegna operativo-processuale sull'accertamento e la prova dei reati di frode agroalimentare, condotta dal punto di vista del pubblico ministero specializzato.

¹ Istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia con d.m. 20 aprile 2015, integrata e prorogata con i successivi dd.mm. 30 aprile 2015 e 31 luglio 2015.

² Recante *Nuove norme in materia di reati agroalimentari* pubblicato, unitamente alle *Linee guida*, in www.penalecontemporaneo.it, 2 novembre 2015, con una presentazione di C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*. Per una completa illustrazione del contenuto dell'Articolato, del metodo seguito e degli obiettivi di riforma v. l'approfondito studio di S. MASINI, *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, Bari, 2015, che costituisce una sorta di «diario» ragionato dei lavori svolti e sulla genesi delle proposte normative anche in seno alle cinque Sottocommissioni. In dottrina sull'Articolato Caselli v. anche: C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, cit.; ID., *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in questa Riv., 2016, 47; M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, *ivi*, 2016, 207 ss.; ID., *Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2016; S. CORBETTA, *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1343 ss.; D. FONDAROLI - U. POLI, *Il disegno di legge S. 2231 recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *Rivista231*, 2016, n. 2, www.rivista231.it; L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, 267; F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen. on line*, 2017, n. 1, www.archiviopenale.it. Da ultimo v. A. QUARANTA, *I reati agroalimentari, fra valide proposte di riforma e insidie politiche*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2016, 425-434 (prima parte) e 511-515 (seconda parte), il quale - con un *incipit* evocativo («La #s(s)voltabuona», *ibidem*, 425) - esprime un giudizio altamente positivo sull'Articolato e sulle sottese scelte politico-criminali esternate nelle *Linee guida*, a loro volta apprezzate per il «linguaggio capace di far percepire una visione di insieme, una precisione definitoria, un equilibrio e una cautela argomentativa che normalmente costituiscono merce rara nei discorsi dei nostri politici, e soprattutto nelle loro estrinsecazioni legislative».

³ Lo Schema di disegno di legge Caselli di iniziativa governativa (emendato di alcune parti rispetto

Premesso che il contrasto alle frodi si svolge solitamente lungo il «doppio binario» *economico e sanitario*⁴, la presente disamina – va subito precisato – è circoscritta alle sole *frodi commerciali stricto sensu* intese: quelle cioè in cui l'*aliud pro alio* o la contraffazione non implichi (anche) la compromissione della sicurezza alimentare e quindi non implichi la contestazione dei (più gravi) reati contro la salute pubblica (artt. 439 ss. c.p.).

Invero entro il variegato *genus* degli *illeciti alimentari*⁵ è solo questo ambito economico propriamente *frodatorio* che merita uno specifico approfondimento in punto di tecniche d'indagine e di prova dibattimentale, laddove invece nelle contravvenzioni igienico-sanitarie piuttosto che nei delitti contro pubblica incolumità la verifica (investigativa prima e processuale poi) della presenza di sostanze pericolose o dannose per il consumatore è per lo più «abdicata» al sapere tecnico del perito ovvero, più semplicemente, rimessa ai laboratori d'analisi; in entrambi i casi, insomma, non riveste profili problematici, quantomeno dal punto di vista del magistrato (inquirente prima, giudicante poi). È insomma solamente la materia delle frodi agroalimentari che, già a livello *fenomenico-criminologico*, assume tratti di così marcata *specificità e tecnicismo*

al progetto originario consegnato al Guardasigilli) «giace» attualmente presso il Dipartimento degli affari legislativi di Palazzo Chigi, in attesa della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, il quale da ultimo - in occasione della presentazione del Rapporto Agromafie 2017 - ha assunto pubblicamente l'impegno, insieme ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole, ad un'approvazione a stretto giro di posta e ad un avvio rapido in Parlamento: v. *Reati agroalimentari. A breve la riforma, Italia Oggi*, quotidiano del 15 marzo 2017. Frattanto, in data 4 febbraio 2016, un «clone» dell'Articolato Caselli - nella versione originale presentata al Guardasigilli - è stato tradotto in disegno di legge parlamentare su iniziativa del Sen. Roberto Ruta unitamente ad altri ventisei cofirmatari (A.S. n. 2231 recante *Nuove norme in materia di reati agroalimentari*), con le seguenti motivazioni: «Ad oggi il Governo, che ha aperto una opportuna fase di confronto con tutti gli stakeholder insieme al presidente Caselli, tuttavia non ha ancora avanzato la proposta finale. Per questa ragione, giunti a febbraio 2016, ritengo doveroso depositare il presente disegno di legge per consentire l'esame da parte del Parlamento della proposta Caselli, riportando fedelmente il contenuto normativo così come elaborato dalla Commissione di studio, di cui hanno fatto parte tra gli altri insigni giuristi tra cui magistrati, professori universitari ed avvocati» (cfr. *Relazione* al disegno di legge n. 2231 in www.senato.it). Tale disegno di legge risulta assegnato il 19 aprile 2016 alla II Commissione permanente (Giustizia) di Palazzo Madama in sede referente. In argomento v. D. FONDAROLI - U. POLI, *Il disegno di legge S. 2231 recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari»*, cit., ove tuttavia si identifica erroneamente il d.d.l. 2231, di iniziativa parlamentare, con il «vero» Articolato Caselli, non ancora varato dall'Esecutivo.

⁴ Senza però dissimulare elementi di sovrapposizione dato che «la frode contro la salute comporta anch'essa un inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto, com'è sottointeso nelle nozioni di "adulterazione" o "contraffazione", e quindi implica e contiene una frode economica»: così C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale in materia alimentare*, in *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 73.

⁵ Su cui v. in dottrina: A. MINO, *Illeciti alimentari*, in *Disc. disc. pen., Agg.*, Torino, 2013, 285;

da condizionare – e complicare – il *thema probandum*, in ciò distanziandosi completamente dalle consuete prassi operative di accertamento delle contravvenzioni sanitarie piuttosto che dei (pur più gravi) delitti di pericolo comune mediante frode⁶.

Ma v'è anche un'altra ragione – prettamente statistica – che ci induce a concentrare l'orizzonte d'analisi sulle sole frodi commerciali propriamente dette: la casistica giudiziaria degli ultimi anni dimostra che, dopo l'ormai risalente caso del vino al metanolo⁷, i «pirati» del cibo, pur ingannando l'acquirente sulla sua origine, provenienza o qualità, si guardano bene dal porre in vendita alimenti pericolosi o dannosi per il consumo, essendo ben consapevoli di un rischio penale comunque assai elevato, anche *de iure condito*⁸.

B. ASSUMMA, *Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno della salute pubblica*, in *Disc. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, 391; C. CANTARANO, *Alimenti e bevande (disciplina igienica e sanitaria)*, *ibidem*, 90; G. RAMACCIOTTI, *Alimenti e bevande (confezionamento, imballaggio e trasporto di)*, *ibidem*, 76; S. ARDIZZONE, *Sostanze alimentari nocive (commercio di)*, *ivi*, vol. XVIII, 1997, 488; L. CONTI, *Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale*, *ivi*, vol. V, 1991, 313; G. MARINI, *Frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di interesse agrario*, *ibidem*, 335; G. PICA, *Sostanze alimentari non genuine (commercio di)*, *ivi*, vol. XIII, 1997, 493; A. SIGISMONDI, *Frode alimentare*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969.

⁶ Compresi nel capo II del titolo VI *Dei delitti contro l'incolumità pubblica* del codice penale.

⁷ Come noto, lo scandalo del vino al metanolo scoppiò nel marzo del 1986, quando si registrarono alcune morti sospette con lesioni gravi a causa delle intossicazioni causate dalla pratica di «dopare» il vino col metanolo, un alcool naturale che, aumentato dolosamente, provoca danni permanenti, portando anche alla morte. In seguito ad alcuni casi di avvelenamento registratisi nel milanese, la Procura della Repubblica di Milano avviò le indagini su quello che sarebbe divenuto il più clamoroso scandalo del settore alimentare in Italia. Accertamenti di laboratorio, eseguiti su campioni di vino prelevato sia nei supermercati che presso la ditta produttrice, rivelarono la presenza di alcool metilico in quantità superiore a quella prevista dalla legge. Dalla Procura milanese furono spiccate le prime comunicazioni giudiziarie per le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, violazione dell'art. 22, comma 2, lett. d), del d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162. Alla fine il bilancio fu disastroso: diciannove i decessi, ventitré persone rimaste accecate ed altrettanti casi di intossicazione accertati. Nel 1992 si concluse il processo di primo grado, presso la prima Sezione della Corte d'Assise di Milano, con condanne sino a sedici anni di reclusione. Cfr. il dossier *Accadde domani. A 30 anni dal metanolo il vino e il made in Italy verso la qualità*, Coldiretti - Fondazione Symbola, 2016 in www.symbola.net.

⁸ Ferma restando, naturalmente, la necessità di un più efficace apparato repressivo a tutela della salute: come ricorda S. CORBETTA, *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, cit., 1343, enormi e molteplici sono i fattori di rischio che rendono particolarmente insidiosi gli attacchi alla salute provenienti dalla presenza di sostanze pericolose contenute, anche in piccolissime quantità, negli alimenti, ossia in prodotti di larghissimo impiego e diffusione, confezionati su scala industriale e destinati ad una cerchia di consumatori vasta e indeterminata.

Ché anzi, a ben vedere, è stata proprio questa tranquillante «innocuità» (sanitaria) delle frodi agroalimentari (esclusivamente) economiche⁹ ad indurre, per troppo tempo, una perniciosa (e pressoché generalizzata) sottovalutazione giudiziaria¹⁰, talché il sotteso fenomeno criminale – di pari passo con la globalizzazione dell'industria del *food* e col progressivo ampliamento dei mercati e delle reti di distribuzione – si è potuto vieppiù consolidare, annidandosi nelle «pieghe» dell'imprenditoria legale¹¹, sfruttando le debolezze e l'obsolescenza della vigente legislazione penale, sempre più inadeguata rispetto alla dimensione transnazionale della criminalità di settore e del tutto incapace di intercettare le moderne tecniche di sofisticazione¹², la complessità e lunghezza degli scambi e della catena produttiva, le sue diverse fasi e segmentazioni frodatorie, spesso dislocate in ambiti geografici distinti e distanti¹³. Tanto chiarito, la presente disamina dando per conosciuti gli elementi costitutivi delle vigenti incriminazioni applicabili alle *frodi alimentari* – categoria dogmatica «di comodo», qui d'ora in poi declinata per

⁹ Nel senso che la frode economica finisce per rilevare come tale solo quando dal punto di vista sanitario possa dirsi innocua, per tutti C. PEDRAZZI, *op. cit.*, 73.

¹⁰ Posto che i fatti di frode in commercio o di vendita di sostanze non genuine per genuine sono stati per lo più trattati alla stregua di bagatelle immediatamente definibili senza alcun approfondimento investigativo con richiesta di decreto penale, al pari delle contravvenzioni alimentari di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962.

¹¹ La globalizzazione dei mercati, conseguente ai legami economico-commerciali sempre più stringenti tra gli Stati, ha comportato la globalizzazione dei rischi, che non sono più circoscrivibili su base nazionale, ma, a causa dell'interazione delle diverse fasi del ciclo produttivo e della circolazione dei prodotti, hanno assunto una fisionomia transnazionale. In termini S. CORBETTA, *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, cit., 1343-44; sui caratteri dei rischi in ambito alimentare nell'età della globalizzazione cfr. altresì S. CORBETTA, *Alimenti pericolosi per la salute dei consumatori: quale tutela in ambito europeo?*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1063.

¹² Si pensi all'avvento delle biotecnologie. Sull'inadeguatezza della legislazione penale e sulle esigenze di adeguamento delle fattispecie codicistiche (ed extracodicistiche) al mutato contesto di un'economia globale, dominata da filiere delocalizzate, e sulla necessità di inasprire la correlata risposta penalistica con particolare riferimento alle frodi sistematiche ed organizzate, v. *Linee guida Commissione Caselli*, cit., *passim*.

¹³ Come ricorda L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, cit., 267 e nt. 96 tale dato emerge chiaramente con riferimento alle frodi in commercio, che così come attualmente declinate, sono costruite su ambiti offensivi poco caratterizzati se rapportati al dato empirico e soprattutto ai contesti organizzati in cui siffatti illeciti vengono normalmente commessi, tant'è che - secondo l'A. - la giurisprudenza tende ad interpretare in modo eccessivamente estensivo, in funzione dell'avvertita esigenza di anticipazione della tutela, i requisiti del tentativo: con riferimento all'art. 515 c.p. v. ad es. Cass. Sez. III Pen. 18 gennaio 2011, n. 1061,

riferirci sinteticamente alle (scarne) fattispecie ad oggi disponibili: gli artt. 515, comma 1, 516 e 517 *quater* c.p.¹⁴ – si concentra sui correlati e peculiari percorsi di indagine specializzati che si reputano indispensabili a fini di prova dibattimentale. Ambito mai affrontato e neppure lambito dalla (poca) dottrina (sostanzialistica) che pure si è occupata di reati alimentari, i cui contributi – anche nel recente dibattito penalistico sollecitato proprio dalla pubblicazione dei lavori della Commissione Caselli¹⁵ – sono dedicati ai soli reati contro la salute pubblica e alle sottese opzioni politico-criminali¹⁶.

Di qui l'esigenza di focalizzare «scientificamente» il tema delle indagini e della prova delle frodi agroalimentari, anche nella prospettiva di superare una volta per tutte la loro ormai vetusta «ancillarità» dogmatica e pragmatica rispetto ai vicini comparti criminali: primo fra tutti, quello industriale riguardante gli altri tipi di prodotti contraffatti¹⁷ che s'incentra, essenzialmente, sulla tutela delle privative (marchi, segni distintivi, opere dell'ingegno) ai sensi

Persico, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 429 ss., con nota di L. TUMMINELLO e in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2011, 264, con nota di S. MASINI, *Obblighi dell'operatore alimentare e individuazione del lotto di produzione*; con riferimento all'art. 516 c.p. v. ad es. Cass. Sez. III Pen. 25 luglio 1998, n. 8662, Fusello, rv. 212.039, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1998, 621. Sul punto v. anche *Linee guida Commissione Caselli*, cit., 10-11 e 39 ss.

¹⁴ I cui evidenti limiti normativi ed i cui anacronismi politico-criminali - a questi fini d'analisi operativo-processuale - qui non rilevano.

¹⁵ M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, cit., 207 ss.; S. CORBETTA, *Brevi note a margine della riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, cit., 1343 ss.; L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, cit., 239 ss.

¹⁶ Cfr. M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in B. BISCOTTI - E. LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, Torino, 2015, 21-45; Id., *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 48-88, anche in: AA.VV., *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, L. FOFFANI - A. DOVAL PAIS - D. CASTRONUOVO (a cura di), Milano, 2014, 615-649; L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2013, 278 *ivi* con richiami.

¹⁷ Ambito rispetto al quale solamente il delitto di contraffazione di prodotti DOP e IGP di cui all'art. 517 *quater* c.p. - peraltro l'unico del codice avente ad oggetto i «prodotti agroalimentari» - mutua una certa assonanza assiologia e morfologica. In argomento, ci sia consentito rinviare al nostro *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in stand-by*, in questa *Riv.*, 2016, 527 ss.

degli artt. 473 e 474 c.p. ma anche, in funzione complementare, degli artt. 517¹⁸ e 517 *ter* c.p.¹⁹.

Invero, la ragione della centralità politico-criminale, nell'ambito delle contraffazioni aventi ad oggetto *alimenti*, «sta nel fatto che la “frode” tocca le loro caratteristiche di *qualità* o comunque essenziali per la scelta di acquisto (per tutte: la provenienza geografica); lo stesso marchio registrato, nel settore alimentare, continua a svolgere principalmente il tradizionale ruolo di garanzia della qualità dell'alimento; analoghe considerazioni valgono per la denominazione protetta. Le condotte criminali non possono, quindi, prescindere dall'ingenerare confusione tra gli “alimenti” piuttosto che tra i (soli) segni esterni apposti sugli stessi. Al contrario, nel caso dei prodotti non alimentari, i fenomeni criminali attengono – per quanto si è detto – alla contraffazione del marchio, che ha visto incrementare la sua funzione suggestiva, quale attestazione della provenienza da un dato imprenditore piuttosto che dalle caratteristiche del prodotto»²⁰.

2. - Il P.M. «custode» di un *corpus delicti sui generis*: l'alimento.

Ai fini della presente disamina il punto di osservazione e di azione del magistrato inquirente è davvero privilegiato: è il pubblico ministero, attese le proprie esclusive prerogative qualificatorie – in sede di iscrizione prima e di esercizio dell'azione penale poi – chiamato a scegliere sotto quale titolo di reato contro il commercio sussumere la concreta fattispecie frodatoria su cui indaga.

Conseguentemente, è sempre (e solo) il pubblico ministero, *dominus* delle indagini preliminari, a dover (saper) selezionare ed articolare, sin dalle

¹⁸ Data la natura *sussidiaria* dell'art. 517 c.p. rispetto al reato di contraffazione *industriale* di cui all'art. 474 c.p. - da cui si distingue per bene giuridico (ordine economico), materialità del fatto (semplice imitazione) e presupposti (mancata registrazione della cosa protetta) - non viene annoverato nella presente disamina tra i reati tipici di frode *agroalimentare*, ancorché trovi sovente applicazione (anche) in fattispecie relative a prodotti alimentari.

¹⁹ In prospettiva *de iure condendo*, sull'opportunità di trasfondere il contenuto del vigente art. 517 *ter* c.p. in seno agli artt. 473 e 474 c.p. nell'ambito della tutela penale delle privative, trattandosi di un «corpo estraneo» anche in termini di oggettività giuridica rispetto all'attuale *sedes materiae* v. *Linee guida Commissione Caselli*, cit., 58-59.

²⁰ Così *Linee guida Commissione Caselli*, cit., 11-12.

fasi embrionali del procedimento penale, i mezzi di prova e di ricerca della prova che qui esattamente debbono vertere, a seconda della contestazione ipotizzata:

- sulla *diversità* per origine, qualità o provenienza geografica dell'alimento o della materia prima utilizzata nell'assemblaggio del prodotto trasformato (art. 515, comma 1, c.p.)²¹;
- sulla *non genuinità* dell'alimento o di una sua componente essenziale (art. 516 c.p.)²²;
- sulla *contraffazione* o *alterazione* del prodotto agroalimentare DOP o IGP (art. 517 *quater* c.p.)²³.

Naturalmente, al pari di quanto accade per qualunque altro reato investigato, anche in relazione alle frodi agroalimentari le indagini preliminari si snodano attraverso i consueti strumenti del codice di rito: perquisizioni (d'iniziativa e delegate, anche informatiche), ispezioni (di luoghi, di cose ed informatiche), sequestri (d'iniziativa o delegati), sia probatori che preventivi (impeditivi od a fini di confisca), sommarie informazioni, accertamenti tecnici (ripetibili o irripetibili), consulenze tecniche e/o perizie (anche in incidente probatorio), intercettazioni (telefoniche, ambientali e/o telematiche)²⁴.

²¹ Nel senso che «la mancanza o la differenza dei segni distintivi, che assume rilevanza determinante nell'esercizio della attività commerciale, dà luogo a quella *diversità* che integra il reato di cui all'art. 515 c.p., indipendentemente dalle *intrinseche* caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità» v. Cass. Sez. III Pen. 16 gennaio 2015, n. 1980, Tongiani, rv. 261.807 (corsivo aggiunto).

²² Sul concetto di *genuinità* di un prodotto che - agli effetti dell'art. 516 c.p. - si determina anche in relazione ai suoi elementi costitutivi «in quanto alieni da ogni riferimento a componenti artificiali o comunque non naturali», v. da ultimo v. Cass. Sez. III Pen. 2 aprile 2014, n. 15113, P.M. in proc. Greco, rv. 259.738, secondo cui: «Configura il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine il commercio di prodotti caseari indicati come "freschi" ma realizzati mediante l'utilizzo di ingredienti industriali prelaborati, posto che il concetto di "freschezza" di un alimento ha attinenza non solo a dati quali la temperatura o la preparazione al momento, ma anche agli ingredienti adoperati ed ai cicli di lavorazione (fattispecie in tema di ricotta prodotta con siero di latte in polvere)».

²³ Su cui v. Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2016, n. 28354, Cottini (massima), in questa Riv., 2016, 527 ss., con nostra nota *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in stand-by*, cui si rinvia in ordine all'esegesi (interna) delle due condotte di reato.

²⁴ Come noto, per effetto dell'art. 14, comma 2, della l. 14 gennaio 2013, n. 9 (c.d. Salva Olio), rubricato *Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi*, all'art. 266, comma 1, c.p.p., è stata aggiunta, in fine, la lettera *f-ter*, che consente l'attività captativa per i «delitti previsti dagli artt. 444, 473, 474, 515, 516 e 517 *quater* del codice penale».

Tuttavia la complessità – tecnologica e normativa – che caratterizza più che mai la materia alimentare²⁵ connota a tal punto gli istituti codicistici generali da *specializzare* l'intera indagine preliminare, condizionandone tempi e modalità di coordinamento a fini di prova dibattimentale, anche in ragione della specificità dei processi produttivi volta a volta investigati. L'alimento di cui il pubblico ministero sospetti la frode, la non genuinità o la contraffazione – come tale *corpo* e *prova* del reato – si distingue per *complessità* (sotto vari profili: organolettici, tossicologici e tecnologici), *deperibilità* e *vulnerabilità dimostrativa* rispetto a qualunque altro prodotto (industriale) contraffatto. Il magistrato inquirente si deve allora ergere a ruolo di garante e custode di questo *corpus delicti sui generis*, instabile nel tempo e persino scomodo da «maneggiare» processualmente²⁶.

Basti un esempio, tratto dal comparto limitrofo della pirateria industriale: a fini di prova della contraffazione *ex artt.* 473 o 474 c.p. è sufficiente l'espletamento di perizie merceologiche su campioni rappresentativi dell'articolo in giudiziale sequestro (occhiali, borse, scarpe, ecc.), che sono spesso vicariate da succinte relazioni degli uffici antifrode dei licenziatari dei marchi contraffatti; in fase dibattimentale, talora può essere persino decisivo il solo esame *de visu* del corpo del reato. Viceversa, nel caso dell'alimento non sono possibili queste procedure semplificate, trattandosi di *res* deperibile. Inoltre la contraffazione alimentare non è mai percepibile ad occhio nudo od «all'assaggio» ma richiede accurati accertamenti tecnici di laboratorio, non reiterabili nella fase dibattimentale, peraltro da approntare con modalità di campionamento che tengano conto dello specifico comparto merceologico e della specifica metodica frodatoria ipotizzata.

²⁵ Sulla convergenza di due angolazioni diverse: quella giuridica e quella tecnico-scientifica che ispira la formulazione della norma alimentare cfr. R. PICCININO, *Diritto penale alimentare (Dottrina e giurisprudenza)*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, vol. I, Torino, 1988, 61, il quale osserva: «la norma alimentare si diparte quasi sempre da un *presupposto* - sia esso esplicito o meramente implicito - di carattere tecnico e scientifico».

²⁶ Cfr. Cass. Sez. III Pen. 12 novembre 2010, n. 40074, Moschella, rv. 248.620: «È illegittimo il provvedimento emesso dal pubblico ministero che, nel convalidare il sequestro probatorio del corpo del reato eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, ne disponga contestualmente la distruzione, in quanto l'eliminazione della fonte probatoria è incompatibile con il suo sequestro perché necessaria per l'accertamento dei fatti. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il P.M. aveva convalidato il sequestro di prodotti ittici congelati per il reato di frode in commercio, ordinandone contestualmente la distruzione perché deperibili - ha precisato come non fosse censurabile la distruzione del prodotto, ma la sua contestualità con il decreto di convalida)».

Perciò il tema della prova della contraffazione agroalimentare (e l'indagine che la precede) è assai più complesso ed insidioso rispetto agli altri settori criminali, potendosi qui mutuare solo in parte l'esperienza operativa (e giurisprudenziale) invalsa in materia ambientale – che pure evoca una certa assonanza *assiologica* e comunanza investigativo-processuale coi reati agroalimentari – con riferimento alle problematiche della *ripetibilità* od *irripetibilità* degli accertamenti tecnici (artt. 359 *vs.* 360 c.p.p.) oppure alla *vexata questio* sui prelievi e le analisi di campioni svolti *ante* (e quindi *extra processum* nell'ambito di attività ispettivo-amministrative (artt. 220 *vs.* 223 disp. att. c.p.p.). Questioni troppo note per dover essere qui riaffrontate.

3. - La diversità delle frodi agroalimentari rispetto alle contravvenzioni igienico-sanitarie: l'indagine specializzata.

Come dimostrano anche *fenomenicamente* le inchieste giudiziarie di questi ultimi anni, quale che sia il comparto merceologico colpito (oleario, vitivinicolo, lattiero-caseario, biologico, ecc.) le fattispecie di frode agroalimentare – si ribadisce: qui intese in senso sintetico (artt. 515, 516 e 517 *quater* c.p.) – hanno ben poco a che vedere con i reati alimentari previsti dalla l. 30 aprile 1962, n. 283.

Certamente ci sono ipotesi di *concorso formale* tra quest'ultime contravvenzioni ed i delitti contro l'industria ed il commercio che qui vengono in rilievo²⁷, ma si tratta di casi del tutto marginali perché gli illeciti, oltre ad avere diversa natura giuridica (*contravvenzioni/delitti*), sono diversi già *ontologicamente, criminologicamente e strutturalmente*.

Quale che sia il titolo di reato di volta in volta contestabile (artt. 515, comma 1, 516 e 517 *quater* c.p.), in ogni caso sono affatto differenti i

²⁷ Ravvisa - sia pure in termini di *fumus commissi delicti* - il concorso tra la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. d), legge n. 283 del 1962 ed il delitto di frode in commercio, da ultimo, Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2016, n. 31035, Greco, rv. 267.378: fattispecie in cui si contestava all'indagato di aver miscelato latte ovino e bovino non tracciabile con altro di provenienza lecita, così producendo e detenendo per la vendita formaggi ed altri prodotti caseari in cattivo stato di conservazione, con conseguente consegna agli acquirenti (consumatori o commercianti) di cose diverse per origine e qualità da quelle pattuite.

*tipi criminosi*²⁸ di riferimento e, con essi, la *cifra criminale* dei suoi autori: nella legislazione complementare alimentare, infatti, sono punite mere trascuratezze igienico-sanitarie (per lo più *colpose* e *formali*) e lesive della salute pubblica²⁹; qui sono sanzionati comportamenti frodatori (*dolosi* e per lo più *reiterati*) offensivi della lealtà commerciale (e, sullo sfondo, del consumatore), *sub specie* della:

- *alterazione*: consistente nella modifica, spesso dovuta ad un'inadeguata conservazione, della composizione dell'alimento, tale da intaccare le sue caratteristiche nutrizionali (ad es. caffè a cui viene aggiunto un additivo al fine di renderlo più aromatico);
- *adulterazione*: variazione, non dichiarata, dei componenti di un prodotto alimentare (ad es. mozzarella di bufala immessa sul mercato come «pura bufala» quando, invece, contenga una percentuale di latte vaccino);
- *contraffazione*: azione fraudolenta finalizzata a far apparire un alimento dotato di caratteristiche diverse da quelle reali (ad es. commercializzazione del sidro come moscato d'uva);
- *sofisticazione*: operazione fraudolenta che si attua sostituendo alcuni ingredienti del prodotto alimentare con altri di minor pregio (ad es. burro sostituito con margarina od olio di oliva dichiarato extravergine miscelato con l'olio *deodorato*)³⁰.

L'indagine specializzata – *id est*: il pubblico ministero specializzato – deve allora concentrarsi su questi tratti del tutto peculiari che caratterizzano le frodi agroalimentari, a partire dal loro *oggetto materiale*: l'alimento, governato da complesse normative extrapenali – sovranazionali e private³¹ – che spesso impongono, a fini di proficuo esperimento dei mezzi istruttori, l'adozione di protocolli investigativi *ad hoc* variabili a seconda dei comparti merceologici interessati. Nei casi più complessi

²⁸ Per tale intendendosi «la *descrizione normativa* di un fatto umano caratterizzato da un suo proprio *specifico ed omogeneo disvalore o contenuto offensivo*»: così per tutti F.C. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2016, 81.

²⁹ Come emerge dalla lettera dell'art. 1 della legge n. 283 del 1962: cfr. G. RABAGLIETTI, *Trattato di diritto sanitario*, 1965, 351 ss.; sul bene giuridico «salute pubblica» in rapporto all'art. 5, legge n. 283 del 1962 v. già G. AZZALI, *Osservazione in tema di frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 31 e nota 31.

³⁰ Cfr. anche la classificazione in tema di illeciti nel settore alimentare recata nel rapporto IPERICO, in Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione UIBM, *Lotta alla contraffazione in Italia nel settore alimentare 2009-2012*, www.uibm.gov.it/iperico/home.

³¹ Sulle problematiche che tali fonti determinano in termini di stravolgimento del principio di legalità penale e di conoscibilità della norma penale alimentare v. diffusamente A. BERNARDI, *Il*

– e ancora una volta diversamente dalle contravvenzioni alimentari (ove basta l'allegazione al fascicolo dibattimentale dei rapporti di prova) – alla dimostrazione della frode, della non genuinità o della contraffazione si giunge solo all'esito di una ricostruzione meticolosa che necessita il ricorso congiunto a più fonti di prova (investigative, documentali, scientifiche, logico-deduttive, captative).

In breve: al pari dei reati economico-finanziari, ambientali o urbanistici, anche i reati di frode agroalimentare suppongono un sapere tecnico e specialistico: una polizia giudiziaria esperta, un pubblico ministero specializzato ed un giudice professionalmente attrezzato, posto che la tecnologia del prodotto alimentare, in uno con l'evoluzione delle metodiche frodatorie – sempre più raffinate e spesso non rivelabili con metodiche ufficiali o mediante campionamenti casuali – connotano profondamente le investigazioni penali, marcandole in senso fortemente specialistico tanto da approdare i collosi lidi della prova scientifica (v. *postea* § 7).

4. - I connotati del crimine agroalimentare: criminalità di impresa, serialità ed invisibilità.

La casistica investigativo-giudiziaria degli ultimi anni – vieppiù significativa per numero e qualità delle indagini, sviluppatesi pressoché su tutti i comparti e filiere produttive – ha fatto emergere la grandezza *empirica* dei fatti di contraffazione alimentare e falso *made in Italy*.

L'approfondita analisi *quantitativa* compiuta periodicamente nei sempre più corposi Rapporti Agromafie³² a fini di misurazione degli indici statistici

principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: riflessi sul diritto penale alimentare, in *Riv. dir. al.*, 2015, 43 ss., che distinguendo tra le conseguenze pratiche e le conseguenze teoriche analizza in particolare l'influenza sia *in bonam* che *in malam partem* della normativa UE e i suoi riflessi sulla legalità storica ed astorica.

³² V. da ultimo: *Agromafie. V rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, EURISPES - Coldiretti - Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare (a cura di), Roma, 2017; *Agromafie. IV rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, EURISPES - Coldiretti - Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare (a cura di), Roma, 2016; *Agromafie. III rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, EURISPES - Coldiretti - Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare (a cura di), Roma, 2015; *Agromafie. II rapporto sui crimini agroalimentari*, EURISPES - Coldiretti (a cura di), Roma, 2013; *Agromafie. I rapporto sui crimini agroalimentari*, EURISPES - Coldiretti (a cura di), Roma, 2011. Cfr. altresì *Rapporto Italia* (dal 1989 al 2015), EURISPES, Roma.

di reità in questo settore merceologico, impone ormai la qualificazione del fenomeno in termini di vero e proprio *crimine* agroalimentare³³.

Sotto tale categoria criminologica si possono individuare poi i tratti «somatici» che accomunano *fenomenicamente* le incriminazioni di frode agroalimentare (ampiamente intese), che sono illeciti per lo più:

- a) di *criminalità economica comune*;
- b) *reiterati* (o ad *offensività seriale*³⁴);
- c) *invisibili* (od a *vittima muta*³⁵).

Questi tre connotati condizionano in profondità – come vedremo – le tecniche di indagine e le strategie processuali del pubblico ministero specializzato in vista della raccolta degli elementi di prova della contraffazione.

Quanto in particolare al primo tratto (a), concernente il contesto di *criminalità di impresa* ove le frodi alimentari sono di norma realizzate, mutuando un'efficace espressione di Gian Carlo Caselli può dirsi che l'agropirateria è perpetrata prevalentemente da «*organizzazioni criminali ma non da criminalità organizzata*»³⁶ (che pure penetra questo settore, sempre più appetibile, profilandosi in tal caso reati ben più gravi, quali quelli di cui agli artt. 416 *bis*, 629, 648 *ter*, 513 *bis* c.p.³⁷).

³³ Sulla distinzione tra *reato* e *crimine*, come oggetto, rispettivamente, del diritto penale e della criminologia, nonché sulla diversa estensione quantitativa dei due fenomeni v. in generale G. FORTI, *L'immune concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina-Milano, 2000, 52 ss. Negli stessi termini, parlano di *crimine* di corruzione e non di *reato* di corruzione, P. DAVIGO - G. MANNOZZI, *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo sociale*, Roma-Bari, 2007, 7.

³⁴ Evoca il concetto di «offensività di carattere seriale» in relazione agli illeciti alimentari D. PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990, 133.

³⁵ Un'altra nota categoria di reato «a vittima muta» è la *corruzione*, ove pure manca, per diverse ragioni, un soggetto disposto a denunciare; ciò non perché la vittima di per sé non esista: come spiegano P. DAVIGO - G. MANNOZZI, *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo sociale*, cit., 32-35, «le vittime della corruzione ci sono, pubbliche (istituzionali) e private (personali): la stessa società, la pubblica amministrazione, l'economia pubblica - sul piano sovra individuale e collettivo -, i singoli cittadini i cui diritti (non solo fondamentali, quale quello a un eguale trattamento, ma anche derivati, come quelli meramente patrimoniali) sono conculcati dal favoritismo corruttivo. Ma il fatto che si tratti, da un lato, di un tipico reato-contratto - almeno nel nostro ordinamento - *bilateralmente* illecito (rispetto al quale, cioè, *entrambi i partner* sono punibili), caratterizzato, inoltre, dalla massima "privatezza", della realizzazione; dall'altro lato, di un reato a espansione lesiva "ritardata" (la vittimizzazione individuale che è il *target* di tale reato avviene progressivamente e, segnatamente, nel mondo economico, le vittime danneggiate dai comportamenti corruttivi dei concorrenti tardano a percepirne l'azione e, di conseguenza, il danno) garantisce alla corruzione le note di una bassissima propensione alla denuncia». Sull'*invisibilità* della corruzione e la *cifra nera* che ne consegue v. anche P. DAVIGO, *La giubba del re. Intervista sulla corruzione*, a cura di D. Pinardi, Roma-Bari, 2004, 52-53 e, da ultimo, ID., *Il sistema della corruzione*, Bari, 2017, 27.

³⁶ G.C. CASELLI, *Truffe alimentari, per fermarle servono nuove leggi*, in *La Stampa*, quotidiano del 12 novembre 2015.

³⁷ Cfr. ad es. Agromafie. *IV rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, cit., 187 ss.; Comando generale

In disparte l'allarmante – e diverso – fenomeno delle vere e proprie «*agromafie*»³⁸, le «comuni» e più insidiose frodi alimentari sono invece per lo più commesse in ambiti aziendali di base *leciti – rectius: non vocati totalmente all'illecito* – nel contesto di enti dotati di personalità giuridica³⁹, con allestimento di mezzi ed attività imprenditorialmente organizzate, i cui agenti sfruttano i minori costi derivanti dall'impiego di materie prime *irregolari* (non edibili come tali) o di più bassa *qualità* merceologica oppure di *diversa* origine geografica o provenienza rispetto a quella dichiara all'acquirente, onde lucrare più alti margini di profitto ovvero, a parità di guadagno, onde mantenersi concorrenziali sul mercato senza rinunciare (in etichetta) al *blend* italiano.

In questo senso a livello internazionale da tempo si parla ormai di EMA (*Economically Motivated Adulteration*): «[t]he fraudulent, intentional substitution or addition of a substance in a product for the purpose of increasing the apparent value of the product or reducing the cost of its production, id est for economic gain»⁴⁰.

Quanto al secondo connotato *criminologico* (*b*), le frodi agroalimentari sono fattispecie *reiterate* o ad *offensività seriale*, esattamente come la corruzione⁴¹. Mentre, infatti, anche l'operatore alimentare onesto può incappare talora nelle contravvenzioni igienico-sanitarie per mera leggerezza (fatto *colposo* isolato), chi froda un alimento o lo contraffà è mosso da chiari intenti di profitto per cui non è portato a attuare il

Guardia di finanza - SCICO, *Infiltrazioni criminali sul comparto agroalimentare*, 2015; M. DE LUCA, *Criminalità organizzata nel settore agricolo*, in *Relazione annuale della Direzione nazionale antimafia*, Roma, 2013; F. BEATRICE, *La contraffazione nel settore agro-alimentare*, *ibidem*; M. DELLI SANTI, *Agromafia e Agropirateria. La criminalità organizzata ed economica nel comparto agro-alimentare. Analisi e azioni di contrasto*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2014, 5.

³⁸ Termine usato per indicare il peso della criminalità organizzata di tipo mafioso nel settore agricolo-pastorale e in generale enogastronomico. Il controllo si esplica sia nelle fasi produttive, sia in quelle destinate alle intermediazioni e al trasporto, fino alla commercializzazione: così C. CAMARCA (a cura di), *Dizionario enciclopedico delle mafie in Italia*, Roma, 2013, 33; M. RIZZO, *Agromafia*, in M. MARESO - L. PEPINO, *Dizionario enciclopedico di Mafie e Antimafia*, Torino, 2013; *Agromafia in Ecomafia 2013, Le storie e i numeri della criminalità ambientale*, Osservatorio Ambiente e Legalità-Legambiente, 2013.

³⁹ Divenute il principale referente criminologico: così il preambolo al d.m. 20 aprile 2015 di istituzione, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, della Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare (Pres. Caselli). Cfr. precedente nt. 1.

⁴⁰ J. SPINK - D.C. MOYER, *Understanding and combating food fraud. Food Technol*, 2013, 67 (1), 30-35.

⁴¹ Intesa in senso atecnico, comprensivo della concussione, del traffico di influenza e del finanziamento illecito di partiti: v. da ultimo, P. DAVIGO, *Il sistema della corruzione*, cit., 27, che descrive non solo la serialità della corruzione, ma anche la sua *diffusività* - che qui non rileva - intesa come «quel fenomeno per il quale dove c'è un corrotto presto o tardi ve ne saranno altri, fino a quando saranno le persone perbene a doversi fare da parte».

comportamento criminoso su un singolo lotto e per una sola stagione produttiva, piuttosto tenderà a replicarlo tutte le volte che ne avrà occasione con ragionevole certezza di impunità (fatto *doloso* seriale). Una volta messa a punto la metodica sofisticatoria (che può perfezionare nel tempo, di pari passo con l'evolversi della tecnologia alimentare), ha tutto l'interesse commerciale a replicarla su larga scala, attuandola sistematicamente o comunque ciclicamente a seconda delle esigenze commerciali o dell'andamento delle stagioni agronomiche.

Ecco che le frodi alimentari sono reati in concreto seriali. Il perché è chiaro: il rischio penale *de iure condito* – salva la possibilità, nei casi più gravi, di contestare la fattispecie associativa – è bassissimo: la bilancia costi/benefici, per chi voglia misurare l'efficacia deterrente delle norme vigenti in materia, è vertiginosamente a vantaggio del secondo piatto, con il risultato di un indiretto, perverso effetto criminogeno⁴².

Orbene, tanto il contesto imprenditoriale di ideazione del fatto frodatorio (a) quanto la constatata serialità dell'offesa (b) si riverberano inevitabilmente nelle indagini specializzate che, muovendo dal caso di specie accertato all'attualità nei contesti aziendali, impongono – nei casi più significativi – accertamenti a livello *storico* sulle altre partite di prodotto o sull'intero ciclo produttivo o trasformativo, mediante verifiche «a tappeto» sul passato dell'impresa alimentare al fine di appurare se il singolo episodio criminoso accertato all'attualità non sia la punta di una consolidata prassi frodatoria.

A tal fine, sono consigliate allora indagini ed acquisizioni *retrospettive* non solo su eventuali pendenze penali pregresse per reati della stessa indole, ma anche su eventuali illeciti amministrativi elevati, negli anni precedenti, dai vari organismi di controllo⁴³, con particolare riferimento alle violazioni in materia di *etichettatura* e di *tracciabilità*. Queste ultime fattispecie, infatti, pur avendo *ex se* rilievo meramente amministrativo⁴⁴,

⁴² Così G.C. CASELLI, *Truffe alimentari, per fermarle servono nuove leggi*, cit., che esorta: «Occorre allora intervenire, sul piano preventivo e repressivo, rivedendo e aggiornando tale quadro: per ristabilire nel mercato alimentare un sufficiente livello di ordine e garantire il libero e regolare svolgimento delle attività economiche». Sul punto v. *amplius* *Linee guida Commissione Caselli*, cit.

⁴³ Comando Gruppo Carabinieri Forestale (già CFS), Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari (NAC), Ispettorato Centrale della tutela della Qualità alimentare e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Aziende sanitarie locali (ASL).

⁴⁴ In attuazione dell'art. 1 della legge n. 114 del 2014 (c.d. #Campolibero), con d.m. 22 luglio 2015 (in *G.U.* n. 252 del 29 ottobre 2015), limitatamente alle imprese agricole (viticole comprese)

costituiscono *illeciti-spia* spesso sintomatici proprio delle condotte di frode operate a monte sull'origine o qualità dei prodotti alimentari mediante falsificazione della filiera⁴⁵. Tali verifiche consentono di ricostruire compiutamente il profilo di rischio di dell'imprenditore alimentare ovvero la sua tendenza e capacità a delinquere specifica (apprezzabile peraltro a fini cautelari-preventivi *ex art.* 321, comma 1, c.p.p. e di dosimetria della pena agli effetti dell'*art.* 133, comma 2, n. 2 c.p.); inoltre, nei casi più gravi, costituiscono indici su cui eventualmente impostare la contestazione del reato associativo (*art.* 416 c.p.)⁴⁶, anche a carico dell'ente (*art.* 24 *ter*, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001)⁴⁷.

Infine, quanto all'ultima caratteristica *vittimologia* delle frodi agroalimentari (*c*), si può parlare di reati *invisibili* ed a *vittima silente* perché di norma non sono percepibili sensorialmente dal consumatore che le subisce: salvo rare ipotesi di frodi grossolane percepibili «all'assaggio», l'acquirente non può rendersi conto della diversità qualitativa o

è stato istituito il Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole (RUCI), ove confluiscono i dati concernenti i controlli effettuati da parte degli organi di vigilanza, compresi gli organi di polizia, gli organismi pagatori (AGEA) e gli altri organismi privati cui sono affidati compiti di controllo, con indicazione degli estremi dell'impresa controllata, organo che lo ha eseguito, settore e tipologia di controllo, copia elettronica del verbale di accertamento e tutti gli altri elementi rilevanti dell'attività eseguita. Ad oggi il sistema è alimentato solo da ICQRF e dagli enti di certificazione per cui - a fini investigativi - è possibile l'estrapolazione solo parziale dello «storico» dei controlli svolti a carico delle imprese agricole. Per gli anni pregressi e, in ogni caso, per le *imprese alimentari* - non interessate al nuovo sistema centralizzato - occorre inoltrare richieste individuali a ciascun organo di polizia giudiziaria o di controllo al fine di stilare un *report* completo delle violazioni elevate.

⁴⁵ Tant'è che nell'*Articolato Caselli*, all'*art.* 44 (rubricato *Modifiche all'art. 2, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 190*), si propone l'elevazione della violazione a rango di contravvenzione: cfr. *Linee guida Commissione Caselli*, cit., 84-85.

⁴⁶ Riconosciuta dalla Suprema Corte con riferimento ai reati-fine di frode in commercio (Cass. Sez. III Pen. 4 dicembre 2007, n. 44969, Bia, in R. GUARINIELLO, *Codice della sicurezza degli alimenti commentato con la giurisprudenza*, Milanofiori Assago, 2015, 19) o di adulterazione delle acque (Cass. Sez. I Pen. 22 novembre 2005, n. 41983, Vagnone ed a., rv. 232.874) ovvero con riferimento ai reati-fine previsti nel settore della produzione e distribuzione di vino adulterato (Cass. Sez. III Pen. 7 febbraio 2014, n. 5906, Gorgoni, *ivi*, 10; Cass. Sez. I Pen. 19 dicembre 2005, n. 46138, Melissano, *ivi*, 14), nel settore della carne bovina (Cass. Sez. I Pen. 15 maggio 2008, n. 19450, Piselli, *ivi*, 15), nel settore della pesca (Cass. Sez. I Pen. 16 marzo 2010, n. 10438, Sitzia, *ivi*, 15 s.), nel settore dei prodotti fitosanitari (Cass. Sez. V Pen. 10 febbraio 2011, n. 4933, Saccone, *ivi*, 16); nel settore della produzione e commercializzazione di olio adulterato (Cass. Sez. III Pen. 12 gennaio 2009, n. 628, Quarta, *ivi*, 17; Id. 12 gennaio 2009, n. 626, Sinerchia, *ivi*, 18).

⁴⁷ Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Siena, Sez. Pen. 21 febbraio 2017, n. 173, F. ed a. (dispositivo, motivazioni in corso di deposito), che riconosce il reato associativo e la connessa responsabilità *de societate* in contesto di attività d'impresa «decita» dedita a trasformazione e miscelazione di prodotto oleario, con riferimento alla contestata commissione di plurimi episodi di frodi in commercio qualitative e sull'origine geografica.

geografica dell'alimento consumato, per cui non è nella condizione *conoscitiva* di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria. Diversamente dalle contraffazioni industriali – di norma visibili anche ad occhio nudo⁴⁸ e per questo, ove finalizzate alla vendita, non solo percepite ma anche *condivise* dall'acquirente – le frodi sui prodotti agroalimentari non sono immediatamente percepibili da soggetti diversi da coloro che le compiono o che le tollerano. In definitiva, come la corruzione sono crimini a vittima *muta*⁴⁹ perché danneggiano (direttamente la lealtà commerciale, indirettamente anche) il privato ma mai non in modo consapevole⁵⁰.

Tale ultimo connotato condiziona anzitutto la *genesì* dell'indagine oltre che la prova dibattimentale (su cui v. *postea* § 5): i procedimenti per frode o contraffazione alimentare, difatti, non nascono quasi mai da esposti o denunce-querele di privati (consapevolmente) offesi dal reato bensì officiosamente, per effetto di sequestri (probatori o preventivi) operati d'iniziativa della polizia giudiziaria oppure all'esito di verifiche amministrative degli organismi di controllo; altre volte nascono per caso, nell'ambito di approfondimenti collaterali condotti nel contesto di verifiche fiscali di carattere amministrativo (accessi domiciliari iscritti a

⁴⁸ È il caso del falso *grossolano* che dà luogo al reato impossibile quando la contraffazione sia assolutamente inidonea a trarre in inganno la generalità dei consociati «in quanto *ictu oculi* riconoscibile da qualunque persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate»: così da ultimo, in tema di falso nummario, Cass. Sez. V Pen. 22 febbraio 2016, n. 6873, Carillo, rv. 266.417.

⁴⁹ Ben diverso è il *reato senza vittima*, categoria ampiamente nota alla criminologia nella quale si comprendono quelle figure di reato rispetto alle quali una vittima manca *tout court*, impingendo la fattispecie in un comportamento approvato sul piano meramente etico-morale (come i comportamenti sessuali, storicamente, con vario «pendolarismo», criminalizzati: dall'omosessualità al «libero» esercizio della prostituzione), ovvero rispetto ai quali, in definitiva, l'autore è «vittima di se stesso» (come tipicamente nel caso del gioco d'azzardo o del consumo personale di stupefacenti). Su tale categoria - che, ovviamente, non è qui in discussione - v. E.M. SCHUR, *Crimes without Victims; Deviant Behavior and Public Policy: Abortion, Homosexuality, Drug Addiction*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.), 1965.

⁵⁰ Tant'è che, in riferimento ai reati alimentari contro la salute pubblica, si è rilevato (S. CORBETTA, *Brevi note*, cit., 1344) come gli effetti dannosi per l'uomo sono spesso conseguenti non all'ingestione (inconsapevole) di un singolo alimento, bensì all'*accumulo* nell'organismo di sostanze nocive, presenti nei prodotti alimentari anche in modestissimi quantitativi, ma che, ingeriti ripetutamente, alla lunga possono insidiare la salute. Insomma «tante sostanze “non allarmanti” si sommano in maniera allarmante»: così, efficacemente, U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2000, 35.

mod. 45) o di accertamenti investigativi per reati penal-tributari (ad es. artt. 2 o 8, d.lgs. n. 74 del 2000).

5. - La decisività della prova documentale (art. 234 c.p.p.): la ricostruzione della filiera e la documentazione extracontabile.

Data l'indisponibilità di prove dichiarative è il *documento* che assurge a prova-regina nei processi per frode agroalimentare, orfani – come appena spiegato (v. *retro* § 4) – di testi oculari o di vittime consapevoli disposte a denunciare il fatto-reato.

Anche al fine di supplire a tale, significativa carenza probatoria, sorge la necessità processuale per il magistrato inquirente di sfruttare tutto il perimetro applicativo dell'art. 234 c.p.p.⁵¹, che – come noto – consente l'acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti [persone] o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo⁵², sempre che siano rispettate due condizioni: che il documento risulti materialmente formato fuori, anche se non necessariamente prima, del procedimento; che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziaria e non al contesto del procedimento⁵³.

⁵¹ In dottrina, *ex plurimis*, v. O. BRUNO, *Prova documentale*, in *Disc. pen.*, vol. X, Torino, 1992; I. CALAMANDREI, *La prova documentale*, Padova, 1995; ID., sub art. 234, in *Commentario c.p.p.* Giarda - Spangher, I, Milano, 1997; I. CAMINITI, *Prova documentale e giusto processo*, in G. CERQUETTI - C. FIORIO, *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, Padova, 2002, 227; R. CANTONE, *La prova documentale*, Milano, 2004; R. D'ISA, *Sulla disciplina dei documenti nel nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1405; P. TONINI, *Il valore probatorio dei documenti contenenti dichiarazioni scritte*, in *Cass. pen.*, 1990, II, 1792; ID., *Problemi insoliti della prova documentale*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 482; ID., *La prova penale*, Padova, 2000; ID., *Documento informatico e giusto processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 401; A. NAPPI, *Il diritto alla prova. Modello accusatorio e principio dispositivo. Poteri di integrazione officiosa*, in *Quaderni C.S.M.*, 1997, 98, 91; ID., *La prova documentale e i limiti del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2002, 1185; N. LIBERINI, *L'onere di produrre documenti nel dibattimento e il principio di acquisizione processuale, ivi*, 1994, 3130.

⁵² In termini Cass. Sez. V Pen. 16 gennaio 2015, n. 2304, Chfouka, rv. 262.686: fattispecie in cui è stata ritenuta del tutto irrilevante la circostanza che un filmato effettuato con un telefonino sia stato effettuato in conformità o meno alla disciplina della *privacy*, la quale non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale.

⁵³ Così Cass. Sez. V Pen. 26 settembre 2011, n. 40881, Egusquiza Alcantara, *inedita*; Cass. Sez. V Pen. 1° giugno 1999, n. 6887, Gianferrari, in *Giust. pen.*, 2000, III, 271 ed in *Cass. pen.*, 2000, 409.

Prima tappa delle investigazioni in materia è la ricostruzione – mediante distinte acquisizioni documentali – della filiera:

- *fiscale* (fatture, bolle di consegna, DDT);
- *commerciale-aziendale* (contratti di acquisto, di importazione delle materie prime, lettere di spedizione, resi, programmi gestionali degli arrivi/partenze, scontrini di pesata dei prodotti, ecc.);
- *doganale* (bollettini, CMR nel caso di prodotti extra UE, ecc.);

dell'alimento (intrinsecamente e/o estrinsecamente) contraffatto o di cui si sospetta la sofisticazione *pro quota*, attestando – con appositi verbali acquisitivi e riepilogativi – tutti i passaggi che le partite oggetto di indagine hanno percorso, a cominciare dall'importatore, passando per il trasportatore, il grossista, soffermandosi sul trasformatore, fino a giungere al dettagliante, anche se radicato all'estero, in modo da attestare *ex actis* la genesi, l'allocazione e l'estensione della ipotizzata contraffazione.

D'altro canto, a fronte di intermediazioni commerciali sempre più «lunghe» e spesso delocalizzate, contrassegnate dall'offerta di beni con caratteristiche seriali, di genere, risultanti dall'impiego di complesse tecnologie, occorre sin dai primi embrioni dell'indagine *allocare* esattamente gli episodi frodatori, sia per comprenderne l'esatta metodica in relazione allo specifico ciclo produttivo o trasformativo investigato, sia per fini squisitamente processuali di competenza territoriale (*locus commissi delicti*)⁵⁴ o addirittura di radicamento della giurisdizione (artt. 6, comma 2, 9 e 10 c.p.; 10 c.p.p.)⁵⁵.

Di qui la decisività della ricostruzione documentale della filiera agroalimentare che, a seconda della genesi dell'indagine, raccoglierà: generalità e indirizzo degli importatori, dei produttori, dei fabbricanti, dei trasformatori, dei

⁵⁴ Il reato di frode in commercio si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera della propria obbligazione ai sensi dell'art. 1510 c.c. con la consegna della merce al vettore o spedizioniere ma in quello ove avviene la materiale consegna della stessa merce all'acquirente: così Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2008, n. 391, Licciardi, in R. GUARINIELLO, *Codice della sicurezza degli alimenti commentato con la giurisprudenza*, cit., 114; Id. 11 luglio 2008, n. 28827, Sterzi, *ibidem*; Id. 21 settembre 2004, n. 40615, Merri, *ibidem*; Cass. Sez. I Pen. 19 febbraio 2003, n. 8383, Confl. in proc. Galvispena, rv. 223.297.

⁵⁵ In base al dettato dell'art. 6 c.p., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione od omissione che lo costituisce è ivi avvenuta, in tutto od in parte, ovvero si è verificato nel territorio italiano l'evento che è conseguenza dell'azione od omissione; pertanto, la condotta del reato di frode in commercio che abbia avuto inizio in Italia, con la consegna della merce da parte dell'imputato al vettore per la spedizione agli acquirenti, in territorio estero, radica la giurisdizione del giudice italiano: così Cass. Sez. III Pen. 12 aprile 2006, n. 13151,

confezionatori, dei distributori, dei trasportatori e degli altri precedenti detentori dei prodotti agroalimentari nonché le generalità dei grossisti e dei dettaglianti; in più raccoglierà informazioni sui lotti⁵⁶, sulle quantità prodotte, fabbricate, trasformate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo e la tipologia merceologica degli alimenti per cui è procedimento.

Come sperimentato nella – ormai consolidata – prassi investigativa sul reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (c.d. sistema del *giro bolla*⁵⁷), le indagini per frodi agroalimentari impongono di procedere, «a scandaglio», ad una serie di verifiche ed acquisizioni documentali *incrociate*, integralmente acquisibili al fascicolo del dibattimento *ex artt.* 234 c.p.p. a condizione che i relativi verbali non includano (anche) elementi valutativi.

Tali verifiche possono consistere nel raffronto sincronico o diacronico tra la (reale) situazione di fatto (quale accertata *de visu*, ricostruita storicamente o captata in tempo reale mediante intercettazioni, anche telematiche) e la (falsa) rappresentazione datane nei documenti ufficiali (ad es. registri di cantina e/o di pratica enologica). Oppure possono consistere nella verifica della corrispondenza reciproca tra documenti di eguale natura ma detenuti da soggetti diversi (*acquirente, subfornitore, destinatario, trasportatore, ecc.*), in Italia o all'estero (*importatore/esportatore*).

È infine indispensabile la comparazione tra i dati emergenti dalla documentazione tutta (contrattuale, fiscale e doganale) e i dati *aliunde* acquisiti: è il caso del raffronto tra l'origine geografica o la qualità merceologica del prodotto per come dichiarata nei documenti ufficiali e la reale provenienza o identità dell'alimento lavorato ricavabile dalla consultazione di documenti aziendali (ad es. contratti di acquisto, mail, registri di movimentazione, programmi arrivi-partenze, «ricette»

Vignola, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 436; cfr. altresì Cass. Sez. III Pen. 9 settembre 2009, n. 34873, Martini, rv. 244.584, secondo cui il reato di frode in commercio si considera commesso nel territorio nazionale nel caso in cui la condotta abbia ivi avuto inizio con la consegna della merce al vettore per la spedizione all'estero.

⁵⁶ Per tale intendendosi ai sensi del d.lgs. n. 109 del 1992 quell'«insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche».

⁵⁷ Fattispecie in cui i rifiuti vengono declassificati mediante documenti falsi e fatti confluire in stabilimenti privi dei requisiti necessari mentre le relative autorizzazioni vengono acquisite sulla base di falsità documentali, inidonee rispetto alla natura dei rifiuti effettivamente ricevuti: cfr. ad es. Cass. Sez. V Pen. 7 dicembre 2006, n. 40330, Pellini, rv. 236.294.

o distinte base⁵⁸, schede di miscelazione, analisi interne⁵⁹, lettere di contestazione, *report* degli enti di certificazione, ecc.).

In particolare la documentazione *extracontabile* – ove utilmente rinvenuta in sede di perquisizione (domiciliare, informatica) – opportunamente innestata con le risultanze attestata nei documenti ufficiali sulle corrispondenti partite di prodotto, costituisce una prova decisiva per dimostrare la metodica frodatoria ed il vantaggio conseguito: ad es. nelle frodi qualitative realizzate mediante illecite miscele *pro quota*, la distinta-base insieme alle schede di miscelazione, identificando la reale classe merceologica delle sottopartite utilizzate in relazione a ciascun cliente, consente di effettuare un calcolo preciso del *profitto* conseguito dall'ente agli effetti confiscatori di cui agli artt. 19 e 53, d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione ai reati presupposto contro l'industria ed il commercio di cui all'art. 25 *bis*.1, lett. a)⁶⁰.

Talora – anzi il più delle volte – gli accertamenti e gli incroci documentali di cui sopra vanno combinati tra loro.

Pertanto, proprio perché ci si muove di norma – come visto (*retro* § 4) – in contesti di criminalità di imprese non totalmente votate all'illecito, a fini di compiuta ricostruzione documentale vanno pure valorizzati i documenti aziendali relativi alla gestione della *tracciabilità* del prodotto o sottoprodotto

⁵⁸ La distinta base (acronimo DIBA) di un qualsiasi prodotto (finito o semilavorato) è l'insieme di tutti i componenti, sottoassiemi, semilavorati e materie prime necessari per realizzare un prodotto. Nel mondo alimentare si chiama *ricetta* o anche *formula*: è il documento interno aziendale che indica in modo chiaro come il prodotto finale è strutturato nei suoi componenti e a quali livelli essi siano montati e assiemati fra di loro per formare sottoassiemi e assiemi. Nelle frodi realizzate mediante illecite miscele *pro quota* la distinta base insieme alle schede di miscelazione può essere l'acquisizione di tali documenti, perché contiene la reale classe merceologica delle sottopartite utilizzate in relazione a ciascun cliente.

⁵⁹ Spesso effettuate dai laboratori aziendali sui prodotti in lavorazione per monitorarne i parametri da utilizzare per le illecite miscele.

⁶⁰ Secondo Cass. Sez. III Pen. 14 aprile 2015, n. 15249, P.M. in proc. F.A. Zoo Mangimi s.r.l., in *Corr. trib.*, 2015, 2120, con nota di C. CONFORTI, *Confisca «al lordo» in caso di cessione fraudolenta non occasionale*: «In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto confiscabile di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo o altrimenti determinato facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali il “profitto lordo” o il “profitto netto”, ma si identifica con il concreto vantaggio conseguito dalla commissione del reato presupposto (fattispecie in cui la Corte ha individuato il profitto derivante dalla commercializzazione di prodotti agroalimentari come “biologici”, invece che come “convenzionali”, in misura corrispondente alla differenza tra il prezzo effettivamente ottenuto e quello che sarebbe stato conseguito se i prodotti fossero stati venduti come “convenzionali”)».

(*da monte a valle* della filiera) ovvero di *rintracciabilità* (nel processo inverso, *da valle a monte*)⁶¹, istituiti in ambito *cogente*⁶² ovvero *volontario*⁶³. Nell'operatività delle imprese alimentari tali sistemi e procedure di tracciabilità contribuiscono alla conservazione ed alla tutela delle informazioni, garantendo il mantenimento del nesso (almeno) a livello fornitore/cliente ed un adeguato collegamento tra i requisiti di tracciabilità e le indicazioni di etichettatura⁶⁴. Poiché le indicazioni e le informazioni non documentate non possono essere rivendicate dalle imprese alimentari, la modalità di gestione di tali documenti (ad es. registri, fax, dati informatici), siccome presenti in azienda, possono assumere rilievo a fini di prova⁶⁵.

Passando, ora, ad una rassegna esemplificativa delle principali categorie documentali acquisibili *ex art.* 234 c.p.p., occorre prendere le mosse, anzitutto, dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 della l. 4 giugno 1984, n. 194: trattasi del registro telematico unificato di servizi del comparto agroalimentare istituito dal MIPAAF e dall'AGEA a fini di rendicontazione delle movimentazioni (da parte di produttori, importatori, grossisti, utilizzatori ovvero confezionatori)

⁶¹ La *rintracciabilità* del prodotto alimentare si distingue dalla sua *tracciabilità* in quanto consiste nella predisposizione di mezzi idonei a comprendere dove si trova in un preciso momento un lotto o un prodotto e, in caso di urgenza, interromperne immediatamente la diffusione. In argomento per tutti: A. GRIPPA, *Rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari nel mercato dell'Unione europea*, Padova, 2013.

⁶² L'art. 3, punto 15 del regolamento (CE) 178/2002 prescrive «di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione».

⁶³ UNI EN ISO 22005 relativa alla rintracciabilità di filiera che recepisce le UNI 10939:2001 («Sistema di rintracciabilità delle filiere agroalimentari») e UNI 11020:2002 («Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari»); cfr. D. FERRUCCI, *I sistemi di rintracciabilità secondo la norma UNI EN ISO 22500:2008*, in www.rivistadiagricoltura.org.

⁶⁴ Si tratta di un processo documentato «a cascata», da monte a valle della filiera, attraverso: 1) le indicazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) 1169/2011 e/o da altre norme «verticali» (coesistenza delle fonti); 2) le indicazioni facoltative; 3) le indicazioni libere (veritiere e documentabili).

⁶⁵ Ad es.: il processo di produzione del vino varietale (senza DOP né IGP) riportante la varietà Merlot deve essere comprovato: dalla conformità ampelografica dei vigneti (dichiarazioni obbligatorie); in caso di uve acquistate, dalle indicazioni relative alla provenienza delle uve (documentazione di trasporto); dalla corretta gestione del processo in grado di tutelare le indicazioni facoltative (registri di cantina); un vino DOP rosso «Riserva» deve possedere anche documentalmente: i requisiti previsti per la tipologia rosso; un titolo alcolometrico volumico naturale minimo almeno pari a 12% vol.; almeno due anni di invecchiamento, a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia (registri di cantina); i requisiti chimico-fisici ed organolettici previsti per la tipologia (autocontrollo prima della richiesta di certificazione).

degli oli vergini e extravergini di oliva, delle paste alimentari e sfarinati⁶⁶, delle sostanze zuccherine⁶⁷, del burro⁶⁸, della filiera del latte bufalino⁶⁹ e, da ultimo, dei prodotti vitivinicoli⁷⁰.

Il SIAN rappresenta dunque il principale strumento di tracciabilità elettronica (fornitori, clienti, lavorazioni, movimentazioni⁷¹, ecc.), di verifica delle conformità finalizzate alla certificazione dei prodotti DOP e IGP (reso accessibile agli Enti terzi di certificazione⁷²) e di controllo (reso accessibile da remoto agli organi ministeriali di controllo), al quale gli operatori alimentari debbono accedere, a mezzo di credenziali autorizzate, inserendo tutti i movimenti in entrata ed uscita, per data, quantità e tipologia di prodotto⁷³.

⁶⁶ Art. 23, comma 3, d.p.r. 9 febbraio 2001, n. 187.

⁶⁷ Art. 28, comma 1, l. 20 febbraio 2006, n. 82.

⁶⁸ Art. 1, comma 6, l. 23 dicembre 1956, n. 1526.

⁶⁹ Qui gli operatori sono soggetti a specifici obblighi di trasmissione dei dati di produzione, trasformazione, acquisto e vendita da parte di allevatori, intermediari e trasformatori di latte di bufala: in particolare, i trasformatori devono comunicare giornalmente tramite SIAN: i quantitativi di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati nonché l'indicazione dei fornitori; i quantitativi prodotti di «Mozzarella di Bufala Campana» DOP e generici. Per i prodotti lattiero-caseari le indicazioni d'etichettatura «al latte crudo» o «ottenuto mediante caglio vegetale» devono essere tracciate in fase di acquisto e presa in carico della materia prima/additivo; lavorazione e gestione del processo. Anche nella filiera delle carni trasformate DOP e IGP sono previsti sistemi documentati utili ad identificare e rintracciare le produzioni. Cfr. www.sian.it/portale-mipaaf.

⁷⁰ Il registro SIAN dei prodotti vitivinicoli è partito ufficialmente il 1° gennaio 2017, al termine di un ultimo periodo di proroga richiesto dalla filiera che ha consentito agli operatori (che hanno aderito alla sperimentazione *erga omnes*) di testare lo strumento telematico anche durante il periodo vendemmiale. Tuttavia è stato previsto un ulteriore regime transitorio fino al 30 aprile 2017, entro cui, senza applicazione di sanzioni, gli addetti del settore possono giustificare le operazioni non registrate *on line* attraverso la documentazione cartacea già obbligatoriamente prevista (ad es. schedario viticolo, dichiarazioni obbligatorie, pratiche enologiche), onde dimostrare la conformità del processo e delle attività di impresa rispetto agli adempimenti UE e nazionali, inclusi quelli connessi agli obblighi di tracciabilità delle produzioni vitivinicole. In argomento v. S. SEQUINO, *Registri telematici vino. Al via la sperimentazione*, in *Terra e vita*, 2017, n. 17, 22 e In., *Dematerializzazione al via. La filiera è pronta?*, *ivi*, 2016, n. 47, 6. Da ultimo, con l'approvazione della disciplina organica del vino (l. 12 dicembre 2016, n. 238, in *G.U.* n. 302 del 28 dicembre 2016, in vigore dal 12 gennaio 2017), v. In., *Testo unico, la sfida della semplificazione*, in *VigneVini*, 2017, n. 2, 16.

⁷¹ In particolare, a seconda dei comparti interessati: il registro di carico e scarico degli sfarinati e paste alimentari; il registro di carico e scarico del latte conservato; il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine; il registro di carico e scarico per la produzione del burro; il registro di carico e scarico del vitivinicolo.

⁷² Il sistema infatti prevede che gli operatori trasmettano all'Ente terzo incaricato di verificare i vini DOP e, dal 1° agosto 2012, anche i vini ad IGP tutte le informazioni (carichi, scarichi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) dei vini, comprese le operazioni di imbottigliamento; la trasmissione dei dati (che deve avvenire entro i termini stabiliti dal reg. CE n. 436/2009 per le annotazioni sui registri di cantina) può avvenire anche per via telematica ai sensi del d.m. 14 giugno 2012, n. 794.

⁷³ Le specifiche tecniche del SIAN non prevedono blocchi o segnalazioni in caso di annotazioni

In ogni indagine di contraffazione agroalimentare è dunque imprescindibile la consultazione del SIAN e l'estrapolazione a fini di prova dei *report* delle movimentazioni di interesse che, trattandosi di registro «dematerializzato», vanno riversati integralmente su supporto digitale in modalità immodificabile⁷⁴, consigliandosi altresì la stampa cartacea delle videate relative alle partite di prodotto su cui si procede a fini di futura – ed intellegibile – produzione dibattimentale.

In secondo luogo – sfruttando appieno tutte le opportunità che la telematizzazione dei registri offre in termini di elaborazione e valutazione dei dati⁷⁵ – può essere utile estrapolare dal cruscotto operativo del SIAN, con gli opportuni filtri, ogni altro tipo di informazione «derivata» che, anche in forma disaggregata (per singola tipologia e/o varietà e/o operazione di cantina, per singolo lotto, ecc.), permetta un'indagine più approfondita sull'andamento produttivo e sulle dinamiche commerciali dell'azienda investigata (o collegata).

Le informazioni così estratte possono essere a loro volta confrontate con le altre risultanze investigative (documentazione extracontabile, contratti, posta elettronica, ecc.) da cui risultino, partita per partita, le reali movimentazioni effettuate.

Naturalmente va identificato l'addetto abilitato ad operare nel portale SIAN per singolo stabilimento, il quale concorrerà nelle frodi (art. 110 c.p.) nella misura in cui sia dimostrabile la sua consapevolezza in ordine alle false registrazioni sull'origine o categoria merceologica dell'alimento ivi materialmente caricate⁷⁶; diversamente, si verterebbe in ipotesi di *autoria mediata* (art. 48 c.p.).

incongruenti, tardive o registrazioni errate che, in quest'ultimo caso, possono essere cancellate o rettifiche senza essere storicizzate nel caso siano effettuate entro i termini previsti per l'operazione: in termini S. SEQUINO, *Registri telematici vino. Al via la sperimentazione*, cit., 23.

⁷⁴ L'attuale stato delle indagini forensi o, comunque, dell'avanzamento tecnologico, annovera tra gli strumenti a propria disposizione gli algoritmi di *hash* e dei sistemi di *timestamping* che permettono l'ottenimento di una garanzia di inalterabilità del dato e di corretta collocazione dell'attività acquisitiva. Cfr. P. PERRI, *Computer forensics (indagini informatiche)*, in *Disc. disc. pen., Agg.*, Torino, 2011, 95 s.

⁷⁵ Su cui v. S. SEQUINO, *La dematerializzazione dei registri tra le priorità di #Campolibero*, in *VigneVini*, 2014, n. 11, 68; Id., *#Campolibero, al via i registri on line. Stop alla carta per 100mila imprese. Ma rischio «digital» divide*, *ivi*, 2015, n. 2, 57.

⁷⁶ Fatto astrattamente rilevante *ex artt.* 484 e 491 *bis* c.p., aggravato dall'art. 61, n. 2 c.p. in relazione all'occultamento dei fatti di frode. Tuttavia si pone un problema di tipicità perché l'oggetto materiale del reato *ex art.* 484 c.p. sono i registri obbligatori soggetti ad ispezione «dell'Autorità di pubblica sicurezza», il che non consente di contestare questo titolo di reato - pena

Tra i documenti utili per ricostruire la filiera agroalimentare, si annoverano poi i documenti di trasporto (DDT) – cioè i documenti contabili di consegna emessi in relazione alla movimentazione di beni da parte di soggetti passivi IVA, sia che esercitino in forma individuale che collettiva⁷⁷ – la cui eventuale falsificazione, ancorché non rilevi *ex se* penalmente (non essendo né atti pubblici né autorizzazioni o certificazioni amministrative), è tuttavia prova sintomatica della preordinata volontà frodatoria e della sperimentata capacità organizzativa dell'agente.

Nelle frodi olearie, ad es., spesso gli indagati (intermediari esteri o destinatari dello sfuso) ricorrono alla prassi di dichiarare falsamente nella documentazione che scorta la merce la categoria di qualità più alta «olio extravergine di oliva» a fronte della vera natura e qualità dell'olio trasportato («vergine di oliva» e/o «olio lampante»). Di qui l'importanza dell'acquisizione – ovvero del sequestro probatorio – dei DDT, spesso rivelatisi decisivi anche per disvelare le frodi dell'olio «di carta»⁷⁸ oppure

il ricorso all'analogia *in malam partem*, preclusa al giudice penale - nel caso, frequentissimo, di condotte falsificatrici realizzate (al fine di occultare i fatti frodatori) su registri soggetti alla vigilanza di Autorità amministrative come l'ICQRF nel caso del SIAN. Cfr. in passato Cass. Sez. V Pen. 15 maggio 1987, n. 6173, Delvino, rv. 175.987, che ha escluso che il registro IVA di corrispettivi previsto dal d.p.r. n. 633 del 1972 rientri nell'ombrello punitivo di questa fattispecie non essendo soggetto ad ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza ma solo della verifica dell'Ufficio provinciale IVA e della Guardia di Finanza. In proposito, ci sia consentito di rinviare alla nostra Audizione alla Camera dei deputati del 16 febbraio 2015, innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale (in *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, XVII Legislatura, *Resoconto stenografico* n. 12, seduta di lunedì 16 febbraio 2015, 15 e 61), recepita sul punto dall'on. C. MONGIELLO, *Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio d'oliva* (§ 4.2.1), in *Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale*, giovedì 17 dicembre 2015 (allegato), 240.

⁷⁷ L'effettiva operatività di tale documento contabile coincide con l'abrogazione delle disposizioni (d.p.r. n. 627 del 1978) riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria), a seguito della quale, i beni viaggianti, in linea di principio, non devono essere più obbligatoriamente assistiti da documento accompagnatorio: cfr. d.p.r. 14 agosto 1996, n. 472, recante «Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lett. d), della l. 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti». Il documento di trasporto è soggetto agli obblighi di conservazione legati ai documenti obbligatori ai fini IVA, come previsto dall'art. 39 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

⁷⁸ Pratica frodatoria consistente nella «produzione fittizia di olio extravergine di oliva supportata da false fatturazioni per prodotto inesistente o anche dalle rese di molitura superiori a quelle effettive, che avvengono nell'area di base della produzione di olio vergine di oliva, ossia presso il settore agricolo. Attraverso queste produzioni fittizie di olio extravergine di oliva si introducono in Italia, direttamente al momento dell'estrazione dell'olio dalle olive italiane, oli d'oliva stranieri che sono in tal modo inseriti tra le produzioni extravergini italiane ed immessi in commercio

quelle sul vino realizzate mediante impiego di uve «a nero», per le quali è necessario verificare la regolarità dei DDT rispetto al carico trasportato, per poi riscontrarlo con la cantina di destinazione. Peraltro, anche quando i DDT sono autentici, è comunque utile acquisirli per localizzare *aliunde* la fase di realizzazione della frode e per ricostruire le partite reali sulla base delle informazioni ivi iscritte sulla merce trasportata (quali: codici, descrizioni, quantità, prezzi, numero di colli trasportati).

Laddove si proceda per contraffazione di prodotti agroalimentari DOP e IGP, occorre provare (documentalmente) altresì il rispetto dei requisiti di esistenza e validità del titolo di privativa, stante l'espressa clausola di punibilità contenuta nell'art. 517 *quater*, comma 4, c.p., che tipizza l'osservanza delle «norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia»⁷⁹. In caso di imputazione *ex art.* 517 *quater* c.p., pertanto, previa consultazione del registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni protette di cui al regolamento (UE) 1151/2012⁸⁰, il pubblico ministero deve far acquisire (per poi produrre in dibattimento) i documenti attestanti l'avvenuta registrazione del titolo di privativa. Inoltre, a fini contestativi e di prova, deve acquisire e versare al fascicolo del dibattimento il correlato Disciplinare di produzione⁸¹ – la cui trasgressione rileva penalmente proprio a questo specifico titolo di reato⁸² – esperendo in fase di indagine

come oli di origine italiana»: così on. C. MONGIELLO, *Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio d'oliva* (§ 4.2.1), cit., 239-240. Per un primo commento sugli esiti di tale relazione d'inchiesta v. S. SEQUINO, *Olio sotto assedio. Serve più tracciabilità*, in *OlivoeOlio*, 2016, n. 3, 12 ss.

⁷⁹ In quest'ultimo caso, soltanto se siano state ratificate e rese esecutive nell'ordinamento italiano. Questa previsione è identica a quelle di cui agli artt. 473, comma 3, e 474, comma 3, c.p. in tema di contraffazione di marchi, brevetti, disegni e modelli dei prodotti industriali, nonché a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 517 *ter* c.p.

⁸⁰ Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in *G.U.U.E.* L 343 del 14 dicembre 2012).

⁸¹ Sui disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP v. oggi l'art. 35, l. 12 dicembre 2016, n. 235 (c.d. Testo unico del vino).

⁸² In passato, nel senso che una produzione di vino superiore a quella fissata dai disciplinari di produzione integrasse il delitto di frode in commercio, a prescindere dalle cause che hanno determinato l'eccedenza v. Cass. Sez. V Pen. 31 maggio 1997, n. 5127, P.M. in proc. Solaro, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1997, II, 649, con nota di L. MAZZA, *Denominazione DOC e superamento del quantitativo massimo di produzione di uva*; sulla ravvisabilità del diverso reato di cui all'art. 516 c.p. nel caso di vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare, come nel caso di violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte con il quale viene preparato il formaggio individuato

ogni altra forma di approfondimento eventualmente necessaria presso i Consorzi di tutela interessati⁸³.

Da ultimo, laddove l'indagine concerne – come il più delle volte – imprese alimentari costituite in forma societaria, a fini di responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25 *bis*.1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001⁸⁴, andrà appurata documentalmente l'esistenza di modelli organizzativi e di gestione – idonei e vigilati – adottati dall'ente prima del commesso reato ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001, comprensivi dei relativi verbali del consiglio di amministrazione e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.

6. - L'acquisizione di documenti informatici all'estero (art. 234 *bis* c.p.p.): cooperazione di polizia in ambito OPSON.

Nell'era digitale in cui si inserisce l'accertamento ormai di qualsiasi reato – anche la comune frode in commercio (agroalimentare) – quotidianamente ci si imbatte in indagini (*id est*: perquisizioni, ispezioni) informatiche, anche a dimensione extraterritoriale, che suppongono l'uso di questo strumento tanto diffuso quanto «complesso»⁸⁵.

dal regolamento sul riconoscimento delle denominazioni cfr: Cass. Sez. III Pen. 21 marzo 2006, n. 9643, Bigi ed a., *ivi*, 2007, II, 479, con nota di F. MAZZA, *Modalità di produzione del parmigiano reggiano e vendita di prodotti non genuini*.

⁸³ Per più ampi riferimenti sul punto v. il nostro, *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari*, cit., 540-541.

⁸⁴ Su cui v. per tutti D. BADODI, sub art. 24 ter, in A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 331.

⁸⁵ Sui reati la cui natura (necessariamente o eventualmente) informatica ne rende particolarmente gravoso e in taluni casi ne preclude l'accertamento, v. L. LUPARIA, *Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: orizzonti comparativi e vedute nazionali*, in *Proc. pen. e giust.*, 2015, n. 5, 7, www.processopenaleegiustizia.it, che li considera «reati a prova complessa», tali sia sotto il profilo dell'accertamento tecnico, che per la difficoltà acquisitiva che consegue dalla dimensione extraterritoriale dei *cyber crimes*; secondo S. ALLEGREZZA, *L'acquisizione della prova all'estero e i profili transnazionali*, in L.D. CERQUA (a cura di), *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, vol. I, Padova, 2009, 1233 s. la connotazione transfrontaliera delle condotte criminose ha reso palese l'inadeguatezza degli strumenti di indagine delle autorità giudiziarie procedenti e delle normative vigenti sulle acquisizioni probatorie. In argomento v. altresì G. BRAGHÒ, *L'ispezione e la perquisizione di dati, informazioni e programmi informatici*, in L. LUPARIA (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica*, Milano, 2009, 187 ss.

Di fronte alle nuove realtà probatorie – quali, appunto, l'*e-evidence*⁸⁶ – un nuovo istituto processuale è oggi offerto dal novello art. 234 *bis* c.p.p.⁸⁷ il quale, rubricato «*Acquisizione di documenti e dati informatici*», prevede:

«È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare»⁸⁸.

Si tratta di un'inedita previsione che, pur presentando molti profili problematici, dischiude enormi potenzialità operative (anche) nel campo dei reati economici di frode agroalimentare, la cui odierna realtà – fenomenica ed investigativa – dimostra applicazioni sempre più transfrontaliere, con conseguente indispensabilità del ricorso agli strumenti ed ai documenti informatici a comprova delle transazioni commerciali *da o verso* l'estero (*import/export*).

L'*occasione legis* della norma – introdotta in sede di conversione – è (genericamente) ricostruibile dagli *incipit* del decreto legge n. 2 del 2015⁸⁹, da cui si comprende chiaramente che il novellatore volesse eliminare ogni ostacolo alle attività di prevenzione, di indagine e di accertamento nel caso di localizzazione all'estero dei documenti e dati informatici utili ai fini di un'efficace *intelligence* in relazione ai fatti di terrorismo internazionale, spesso veicolati (e propagandati) informaticamente.

La collocazione sistematica della nuova disposizione tra i *mezzi di prova*

⁸⁶ Sulla prova digitale, analizzata anche con riferimento alla casistica giurisprudenziale v. per tutti M. PAONE, *La prova in generale, in particolare la prova digitale*, in S. CURTI - D. FALCINELLI, *I saperi e la prova del processo penale*, Padova, 2014.

⁸⁷ Norma introdotta all'art. 2, comma 1 *bis*, della l. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. n. 91 del 20 aprile 2015), di conversione del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, recante *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale* [...].

⁸⁸ In dottrina a prima lettura v. A. CISTERNA, *All'AISE l'attività di informazione verso l'estero*, in *Guida al diritto*, 2015, n. 19, 95; M.F. CORTESI, *I riflessi sul sistema processuale, penitenziario e di prevenzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 947; L.V. BERRUTI, *Cyber terrorism: esigenze di tutela preventiva e nuovi strumenti di contrasto*, in www.la-legislazione-penale.eu, 15 gennaio 2016, secondo cui l'introduzione dell'art. 234 *bis* c.p.p. si colloca nel contesto dell'esigenza del giusto adattamento del processo penale alle nuove realtà probatorie quali l'*e-evidence*, in ragione delle sollecitazioni del *cyber crime*, per la gran parte a connotazione extraterritoriale.

⁸⁹ Ove si richiama: «(...) la straordinaria necessità ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto al terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati (...)», ovvero: «(...) la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti (...) rafforzando altresì l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (...)», od ancora: «(...) la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale (...)».

e la sua *sedes materiae* (art. 234 *bis* c.p.p.) è però eccedente rispetto alla *ratio* emergenziale ispiratrice, tanto più se si considera che i dati digitali sono utili più che altro nella fase delle indagini preliminari, se non addirittura nella fase di *prevenzione*, intesa come ricerca di elementi per azionare il procedimento penale. Peraltro, il legislatore antiterrorismo non ha circoscritto la previsione ad alcuna cornice normativa oggetto dell'investigazione né ha inserito alcuna forbice edittale limitativa in tal senso⁹⁰: l'ampia portata del precetto infine varato permette di ricorrere a tale procedura per qualunque reato (*plus dixit quam voluit*) e, dunque, anche per provare fatti di frode agroalimentare connessi a prestazioni commerciali transnazionali.

Difatti, al di là delle intenzioni storiche del novellatore, il nuovo istituto codicistico consente l'acquisizione *generalizzata* di «documenti e dati informatici»⁹¹ *conservati all'estero*, all'unica condizione che – se non sono disponibili al pubblico (ad es. *files* di *log*, *files* protetti da misure di sicurezza o conservati in sistemi di archiviazione *cloud* detenuti all'estero⁹²) – vi sia il consenso del «*legittimo titolare*».

Tale ultimo requisito soggettivo, invero, è quello che crea maggiori dubbi, perché non è chiaro se si riferisca al soggetto che *detiene* il documento informatico oppure a quello che lo *genera*⁹³. È evidente che, in quest'ultimo caso, se si interpretasse come riferito alla persona dell'indagato cui i dati si riferiscono, si correrebbe il rischio di un drastico rifiuto del soggetto interessato, con conseguente *inutilità* pratica della nuova previsione, giammai concretamente esperibile. Se invece per «*titolare*» si intende (anche) il terzo estraneo che sia il «*gestore dei*

⁹⁰ F. CORTESI, *I riflessi sul sistema processuale, penitenziario e di prevenzione*, cit., 950.

⁹¹ Quanto alla nozione di «documenti e dati informatici» sembrerebbe un'endiadi, visto che la normativa extra processuale all'art. 1, lett. *p*), d.lgs. n. 82 del 2005 definisce il (solo) «documento informatico» come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

⁹² A fini ermeneutici, può farsi riferimento alle nozioni legislative di «*disponibilità*» e di «*dato pubblico*» ricavabili dall'art. 1 del d.lgs. n. 82 del 2005, secondo cui: «lett. *o*) *disponibilità*: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; lett. *n*) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque».

⁹³ Secondo l'art. 4, lett. *f*), d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) è «*titolare*, la persona fisica, la persona giuridica, la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza».

dati» (ad es. un istituto di credito o un rivenditore commerciale⁹⁴) il nuovo strumento processuale potrà avere ben più importante efficacia operativa. Tanto più che l'art. 237 c.p.p. consente già l'acquisizione col consenso dell'imputato dei documenti non pubblici⁹⁵, per cui – anche per ragioni sistematiche – occorre ricavare questo spazio esegetico ulteriore, onde non far coincidere (restrittivamente) il legittimo titolare la persona dell'indagato/imputato⁹⁶.

La norma non parla poi – tecnicamente – di «*sequestro*», bensì di «*acquisizione*»⁹⁷, con ciò alludendo alla veicolazione del dato informatico al fascicolo processuale. Non è chiaro tuttavia se tale acquisizione debba attuarsi come «*copia informatica*» o come «*duplicato*» del «*documento informatico*»⁹⁸; verosimilmente per coerenza sistematica, le procedure di acquisizione dovrebbero osservare gli *standard* fissati dagli artt. 254 *bis* e 352, comma 1 *bis*, c.p.p. per le «*acquisizioni informatiche, telematiche e di telecomunicazione*», quindi con le garanzie di

⁹⁴ Lo stesso *hosting service provider* potrebbe essere ritenuto un autonomo e legittimo titolare - secondo la definizione fornita dall'art. 4, lett. *ff*, d.lgs. n. 196 del 2003 - dei dati immagazzinati dal *consumer* nell'ambito di un servizio di *cloud computing* le cui condizioni contrattuali, sottoscritte dall'utente, prevedono in alcuni casi la possibilità per il *provider* di conservare, gestire, utilizzare (solitamente per scopi commerciali) i dati ivi memorizzati. In termini L. VIOLA BERRUTI, *Cyber terrorism*, cit., 4, nt. 11.

⁹⁵ Essendone «consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto».

⁹⁶ Inoltre la *legittimità* nella titolarità del documento informatico, pure espressamente richiesta dalla nuova previsione, sembrerebbe rinviare alle norme dello Stato estero che consentono la conservazione degli stessi ad altri soggetti.

⁹⁷ Il che sembra recepire una risalente pronuncia di legittimità, secondo cui «in tema di attività di polizia giudiziaria, non sempre è necessario procedere al sequestro delle cose pertinenti a reato: esso va disposto, con tutte le formalità indicate dal codice, ogni qualvolta la cosa che ne costituisce l'oggetto appartenga a terzi, essendo il suo effetto tipico la perdita, per il proprietario o possessore, della disponibilità del bene da sequestrare. Qualora invece si tratti semplicemente di apprendere o conservare cose pertinenti al reato che non sono di proprietà altrui ovvero si tratti di conservare cose spontaneamente consegnate da altri, che non ne pretenda la restituzione, non è necessario procedere al sequestro, non occorrendo porre su di esse un vincolo di indisponibilità in contrasto con l'altrui proprietà o possesso: in tali ipotesi la polizia giudiziaria, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge, procede all'apprensione e conservazione delle cose pertinenti al reato in piena libertà di forme purché idonee allo scopo e previa verbalizzazione delle relative attività. Ne consegue che i reperti così appresi e conservati sono utilizzabili in giudizio come fonti di prove»: Cass. Sez. I Pen. 27 maggio 1994, n. 6252, Ferraro, rv. 198.878.

⁹⁸ La differenza è definita all'art. 1 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale): «*ci quater*) *copia informatica di documento informatico*: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa

conformità agli originali e quella di immodificabilità del dato⁹⁹.

Secondo una lettura «minimalista» datane a primo commento, la portata della disposizione *de qua* non derogherebbe i meccanismi attraverso cui si acquisiscono dall'estero i documenti informatici, che dovrebbero essere sempre veicolati o attraverso l'utilizzo del sistema di cooperazione in ambito europeo ed internazionale, che consente la rapida circolazione dei documenti, ovvero, al di fuori di tale ipotesi, attraverso l'utilizzo della rogatoria verso l'estero¹⁰⁰.

In realtà – se non ci inganniamo – il *quid novi* del precetto in esame dovrebbe risiedere nella *voluntas* e nella formula semplificatrice utilizzata («è sempre consentita...»), quasi che tale illimitata acquisizione dei dati informatici «conservati all'estero» possa intendersi come unilaterale deroga alle procedure rogatorie, alle convenzioni internazionali e alle forme di collaborazione interstatale. Se, infatti, fino ad oggi non era affatto scontata l'utilizzabilità processuale di documenti (cartacei o digitali che fossero) acquisiti attraverso forme di cooperazione di polizia internazionale, cioè al di fuori dei canali rogatorie, oggi – in ciò risiederebbe la portata novellante – una volta che il dato informatico detenuto all'estero venga *acquisito*, è senz'altro *utilizzabile* per il nostro ordinamento e può essere versato al fascicolo del dibattimento come documento (art. 234 *bis* c.p.p. = *norma speciale*). Il che consentirebbe di evitare, a fronte di consegne spontanee dei dati digitali tramite forze di polizia, la necessità di rogatorie internazionali all'estero finalizzate

sequenza di valori binari; *i quinquies*) *duplicato informatico*: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».

⁹⁹ Così A. CISTERNA, *All'AISE l'attività di informazione verso l'estero*, cit., 95. A fronte di tale laconica previsione codicistica, peraltro sprovvista di qualsivoglia sanzione, la dottrina processualistica (P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2016, 370-371) ha evidenziato come il mezzo di ricerca della prova informatica imponga l'uso di particolari garanzie: l'obbligo di conservare inalterato il dato informatico originale; il dovere di impedire l'alterazione successiva del dato originale; il dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto a quello originale e di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico; l'installazione di sigilli sui documenti acquisiti. Cfr. altresì A. TESTAGUZZA, *Digital forensics*, Padova, 2014, 1154; A. VITALE, *La nuova disciplina delle ispezioni e delle perquisizioni in ambiente informatico o telematico*, in *Dir. internet*, 2008, 506; G. BRAGHÒ, *L'ispezione e la perquisizione di dati, informazioni e programmi informatici*, in L. LUPARIA (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica*, cit., 185; S. ATERNO, *Art. 8*, in AA.VV., *Cybercrime, responsabilità degli enti, prova digitale*, Padova, 2009, 203 ss.

¹⁰⁰ M.F. CORTESI, *I riflessi sul sistema processuale, penitenziario e di prevenzione*, cit., 950.

all'acquisizione dei documenti informatici (mail, fax «virtuali», estratti conto *on line*) ovvero (cartacei ma) «digitalizzati» (ordini di importazione, contratti di spedizione dall'estero, bolle di consegna, documenti fiscali, mail, documenti bancari).

Certamente in mancanza di accordi bilaterali tra l'Italia e lo Stato detentore del documento informatico, la novella – avendo valenza *unilaterale* – non può valicare eventuali, contrarie determinazioni dello Stato richiesto che esigesse la formalizzazione della rogatoria internazionale. Tuttavia – a nostri fini «domestici» – la richiesta di assistenza giudiziaria non sembrerebbe (più) necessaria quando dallo Stato estero si ottenga il documento digitale o il dato informatico che interessa a fini di prova mediante semplice scambio info-investigativo, esitato attraverso i canali di cooperazione in ambito europeo ed internazionale.

Declinando il tutto al tema che ci occupa della contraffazione agroalimentare, poiché sotto l'egida di INTERPOL ed EUROPOL nel 2011 è nato un *network* di cooperazione internazionale di polizia denominato OPSON¹⁰¹ allo scopo di prevenire e reprimere proprio le frodi agroalimentari in ambito internazionale, si comprende bene come il nuovo istituto processuale offra importanti opportunità *in subiecta materia*¹⁰². D'ora in poi, infatti, la rete OPSON potrà essere meglio impiegata anche in campo penal-processuale (e non solo a fini di analisi congiunta o di scambio info-investigativo), sfruttando proprio la latitudine applicativa dell'inedito art. 234 *bis* c.p.p., cosicché senza avanzare defatiganti richieste rogatorie all'estero, il pubblico ministero può ottenere – tramite la propria polizia giudiziaria delegata, interfacciata coi collaterali organismi di polizia esteri – tutti quei documenti informatici utili a fini di tracciabilità o di riscontro della frode, la cui utilizzabilità

¹⁰¹ Da Ópson, cibo in greco antico.

¹⁰² Il *network* OPSON favorisce la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organismi di polizia, i cui rappresentanti si riuniscono due volte l'anno per analizzare i flussi e i traffici degli alimenti e creare sinergie operative mirate alla condivisione di dati ed a investigazioni comuni. Ne fanno parte i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Benin, Bulgaria, Colombia, Costa d'Avorio, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Giordania, Lettonia, Nigeria, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Thailandia, Turchia, Stati Uniti.

(ed inserimento al fascicolo del dibattimento) è d'ora in poi sempre consentita, «*previo consenso (...) del legittimo titolare*»¹⁰³.

7. - La prova scientifica: le attività di campionamento ed analisi. Le metodiche sperimentali.

Gli alimenti sono interessati da innovazione continua che ne coinvolge anche principi e funzioni¹⁰⁴. A fronte di questo incessante progresso scientifico-tecnologico che registra l'industria alimentare, l'accertamento delle condotte di reato commesse nei contesti più sofisticati non può prescindere dal ricorso alla c.d. *prova scientifica*, ossia «quella prova che, partendo da un fatto dimostrato, utilizza una legge tratta dalla scienza per accertare l'esistenza di un ulteriore fatto da provare»¹⁰⁵.

La scientificità della prova viene qui in rilievo in tutti i casi di *analisi* delle matrici agroalimentari – previamente campionate *in situ* – in cui il giudice deve risalire dalle risultanze acquisite in giudizio ai fatti (frodatori) oggetto di accertamento facendo ricorso a regole inferenziali che esulano dal repertorio di conoscenze dell'uomo medio e rappresentano il frutto di elaborazione scientifica mediante una serie di attività, spesso svolte da periti e/o consulenti tecnici, che si avvalgono talvolta di tecniche e strumenti conosciuti e consolidati, talvolta di metodi e strumenti nuovi¹⁰⁶. A livello di strategia d'indagine, occorre subito rimarcare che l'attività di campionamento di matrici agroalimentari finalizzata alle successive analisi di laboratorio deve costituire uno strumento di mero *supporto*

¹⁰³ Nella misura in cui si tratti di documenti detenuti presso terzi di buona fede (grossisti o dettaglianti), costoro non dovrebbero avere alcun interesse a negare il consenso a fronte di richiesta formulata dalle (loro) autorità di polizia.

¹⁰⁴ Sul punto v. P. MASI, *Agricoltura, alimenti e ricerca spaziale*, in questa Riv., 2016, 111 e nt. 2 per richiami.

¹⁰⁵ La definizione è di P. TONINI, *La prova scientifica*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, II, *Prove e misure cautelari*, t. I, *Le prove*, Torino, 2009, 85 s.

¹⁰⁶ Sull'argomento in generale e sulle relative problematiche cfr.: G. CANZIO, *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1193 s.; S. CURTI - D. FALCINELLI, *Tra diritto e scienza: i saperi e la prova nel processo penale*, Padova, 2014; O. DOMINIONI, *Prova scientifica (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali, II, Milano, 2008, 993 s.; Id., *La prova penale scientifica*, Milano, 2005; P. FELICIONI, *Processo penale e prova scientifica: verso un modello integrato di conoscenza giudiziale*, in *Cass. pen.*, 2013, 1624 s.; E. ESPOSITO, *Prova scientifica*, in *Dig. pen.*, Aggiornamento, III, Torino, 2005, 1230 s.; S. LORUSSO, *La prova scientifica*, in *La prova penale*,

dell'attività investigativa tradizionale (v. *retro*), senza esaurirla od assorbirla del tutto, perché non può essere «piegata» a finalità esplorative, quasi fosse un «mezzo di ricerca della prova».

Invero, nelle indagini per frodi agroalimentari, prima di effettuare campionamenti finalizzati a prove analitiche, gli inquirenti devono tenere ben presenti una serie di controindicazioni e di cautele.

Anzitutto effettuare analisi «al buio» – se non si dispone già di *altri* elementi di prova (intercettazioni, documentazione extracontabile, ecc.) od altre fonti di conoscenza in ordine alla *tipologia* di frode – può essere persino controproducente (*prove a favore*) o comunque inutile a fini di prova (*costi/tempi*). Difatti non ogni metodo analitico è congruente rispetto all'ipotesi di reato ipotizzata ed alla specifica tipologia di frode investigata¹⁰⁷.

Le ragioni per affidarsi alla prova scientifica suppongono, in definitiva, l'esistenza di un quadro investigativo già nitido:

- sia in termini di *metodica* frodatoria (ad es. nelle c.d. frodi dell'olio di carta non serve effettuare alcuna analisi di laboratorio poiché la prassi illecita è vocata alla costituzione di un polmone produttivo fittizio in grado di giustificare sul mercato ingenti volumi di oli dichiarati solo cartolarmente come 100% Italiano, spesso da agricoltura biologica);

- sia in termini di *allocazione* della frode (ad es. se la frode avviene *a monte* della filiera, cioè all'importazione o sul prodotto sfuso, far analizzare il prodotto imbottigliato *a valle*, magari dai banchi del supermercato, è del tutto inutile). Esemplicativamente, nella casistica giudiziaria delle frodi *qualitative* o sull'*origine geografica* il prelievo di matrici campionarie finalizzato alle successive

trattato diretto da A. Gaito, Torino, 2008, 295 s.; P. MOSCARINI, *Lo statuto della «prova scientifica» nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 649.

¹⁰⁷ Si pensi, ad es., al «test del DNA» dell'olio che, attraverso l'analisi della tracciabilità molecolare, permette di risalire all'origine *varietale* delle olive ma non all'origine *geografica* dell'olio stesso. Tale metodica può quindi essere utilmente impiegata - ed anzi, ad oggi, è l'unica - per provare scientificamente la violazione dei disciplinari DOP e IGP agli effetti dell'art. 517 *quater* c.p., posto che la tipicità delle produzioni DOP ed IGP di olio (così come di altre eccellenze agroalimentari) è fortemente legata alle caratteristiche del territorio di coltivazione, di talché l'eventuale presenza di varietà di olive non riportate nei relativi disciplinari diviene decisiva per dimostrare il reato di contraffazione. Di contro, in base all'analisi del DNA non si può affermare scientificamente che una certa varietà di olio è prodotta in Italia e quindi è una metodica inutilizzabile per provare le generiche frodi sul «*Made in Italy*», dimostrabili semmai sulla base di *altri* elementi di prova, ovvero, scientificamente, attraverso le analisi di epigenetica o altre tecniche e metodiche, quali l'approccio della spettroscopia nel vicino infrarosso (FT-NIR), l'esame del rapporto isotopico, la chemiometria, ecc.

analisi chimico-fisiche si è rivelato decisivo al fine di rintracciare la presenza di sostanze *estrane* alla composizione dell'alimento sospettato di frode o di non genuinità (ad es. analisi multiresiduale per rilevare la presenza di pesticidi nei falsi prodotti biologici), ovvero allo scopo di verificare la conformità legale di un alimento a determinati *standard* qualitativo-produttivi (ad es. conformità ai disciplinari di prodotti DOP e IGP agli effetti dell'art. 517 *quater* c.p.).

È in queste fattispecie frodatorie che il pubblico ministero può proficuamente determinarsi all'effettuazione di prove analitiche, sempre tenendo conto di una serie di circostanze:

- deve prima appurare – tramite la polizia specializzata e/o il proprio consulente tecnico – l'esistenza di metodi analitici *ufficiali* riconosciuti nello specifico comparto merceologico investigato comprovanti la frode ipotizzata;
- in alternativa, deve appurare l'esistenza di metodiche *sperimentali* riconosciute valide dalla comunità scientifica a comprova della specifica tipologia di frode;
- deve individuare il laboratorio riconosciuto ed accreditato in grado di soddisfare l'esigenza investigativa e le aspettative di prova.

Processualmente, per procedere ai campionamenti delle matrici agroalimentari, il mezzo di ricerca della prova da impiegare è l'*ispezione delle cose* ai sensi dell'art. 244 c.p.p.¹⁰⁸ in riferimento all'art. 220 disp. att. c.p.p., con contestuale espletamento di accertamenti tecnici (ir)ripetibili.

La ripetibilità (art. 359 c.p.p.) o irripetibilità (art. 360 c.p.p.) dell'atto dipende naturalmente dal grado di *deperibilità* della sostanza da analizzare¹⁰⁹ e l'opzione

¹⁰⁸ In prospettiva *de iure condendo*, nell'*Articolato Caselli*, all'art. 24, viene disciplinata l'attività di campionamento e prelevamento di matrici campionarie, mediante una novella innestata all'art. 246 c.p.p. ideata al fine di colmare così un vuoto normativo e di regolamentare, uniformandola, la prassi operativa per lo più trattata in modo disomogeneo dalle singole leggi o regolamenti di settore: cfr. *Linee guida Commissione Caselli*, cit., 61-62.

¹⁰⁹ Dal punto di vista procedurale, occorre distinguere, in base all'art. 223 disp. att. c.p.p., le analisi di campioni dei prodotti alimentari *deteriorabili*, per i quali non è prevista la revisione, che richiedono un'adeguata difesa dei soggetti interessati attraverso il preavviso del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate al fine di verificare anche con persona di fiducia appositamente designata la regolarità delle operazioni, altrimenti non contestabile in sede processuale, rispetto all'ipotesi in cui la revisione sia possibile e venga richiesta dagli interessati, con l'obbligo di avvisarli, almeno tre giorni prima, sebbene non possa sostenersi la parificabilità dell'*analisi unica*, anche se garantita, alla *ripetizione* dell'analisi stessa. In argomento v. S. MONTAGNA, *Sulla garanzia per il produttore e distributore in tema di prelievi ed analisi dei prodotti alimentari*, in *Alimenta*, 2010, n. 2, 27 e, in giurisprudenza, cfr. Cass. Sez. III Pen. 19 gennaio 2010, n. 2360, Prevedini, in *Giur. it.*, 2010, II, 1917, con nota di F. ROMOLI, *Analisi dei campioni alimentari deteriorabili e garanzie difensive*, Id. 13 settembre 2011, n. 34396, Pilla, in *Foro*

processuale va meditata attentamente¹¹⁰, avuto riguardo alla normativa di settore¹¹¹ ed alla stregua dei pareri che può offrire il consulente tecnico eventualmente nominato o la stessa polizia giudiziaria specializzata.

Laddove si intervenga – come è consigliabile – nelle forme dell’ispezione delegata¹¹², occorre procedere naturalmente «a sorpresa» senza preavviso alcuno, motivando la deroga ai limiti temporali ordinari di cui all’art. 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p. in ragione del concreto rischio che, essendo il materiale da analizzare nella disponibilità fisica dell’indagato, possa essere artatamente alterato, disperso o sostituito (*periculum dissipationis*)¹¹³.

it., II, 427, a proposito del caso in cui il titolare di un panificio, condannato per aver detenuto per la vendita tarallucci all’olio di oliva irranciditi, contestava l’utilizzabilità delle analisi eseguite sul prodotto alimentare ritenuto non deteriorabile.

¹¹⁰ La questione si inserisce nella riflessione più generale riguardante l’acquisizione unilaterale, durante le indagini preliminari, di reperti e dati tecnico-scientifici, la quale si sostanzia in attività irripetibile i cui risultati sono destinati ad essere utilizzati dal giudice del dibattimento.

¹¹¹ Sulle modalità di campionamento v. d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 (recante *Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari*), dal quale si ricava che, in caso di prodotti deteriorabili, il campione deve essere suddiviso in almeno tre aliquote: la prima destinata alle preanalisi, la seconda all’eventuale ripetizione limitatamente ai parametri che risultino non conformi e la terza da conservarsi presso il laboratorio per un’eventuale perizia ordinata dall’autorità giudiziaria. Peraltro, il d.m. 16 dicembre 1993 (recante *Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali*) oltre alle tre aliquote prescritte, ha disposto che sia prelevata una quarta aliquota da consegnare al detentore del prodotto unitamente al verbale di prelevamento, al fine di assicurare un più adeguato esercizio del diritto di difesa. In materia di olio, seppure agli effetti della distinzione procedurale tra artt. 220 vs. 223 disp. att. c.p.p., la Suprema Corte in un vecchio precedente ritenne l’olio sostanza non deperibile: «Per l’olio d’oliva vige il principio secondo cui non le operazioni di prima analisi, ma solo l’analisi di revisione, che presuppone l’avvenuto accertamento di un illecito penale e che quindi assume carattere giurisdizionale, postula l’esigenza dell’assicurazione dei diritti della difesa. Infatti, l’olio non può essere ricompreso fra le sostanze alimentari per la cui deperibilità, sollecita al punto da non consentire l’analisi di revisione, si verifica un’anticipazione del regime garantistico alle operazioni di prima analisi»: così Cass. Sez. III Pen. 28 gennaio 1995, n. 983, Maldera, rv. 201.407; v. altresì Id. 3 dicembre 2004, n. 46982, Mancini, rv. 230.527, secondo cui «Le analisi di campioni d’olio di oliva nel corso di attività ispettive o di vigilanza, data la possibilità di revisione assicurata dalla non deperibilità di tale alimento, non devono essere precedute dall’avviso all’interessato circa la data ed il luogo di svolgimento, né essere svolte con le ulteriori garanzie previste dal primo comma dell’art. 223 disp. att. c.p.p.».

¹¹² Naturalmente, prima che il pubblico ministero abbia assunto la titolarità del fascicolo, alle operazioni di prelievo e campionamento procede d’urgenza la polizia giudiziaria nelle forme dell’art. 354 c.p.p.: ipotesi percorribile ove si sospetti che, nelle more delle determinazioni del magistrato, possano essere disperse, modificate od immutate artificiosamente le matrici agroalimentari di interesse a fini di prova (*periculum dissipationis*).

¹¹³ In prospettiva *de iure condendo*, nell’*Articolato Caselli* l’attività di prelevamento e campionamento è considerata *ex lege* attività indifferibile e, quindi, atto «a sorpresa», con conseguente semplificazione dell’onere motivazionale *ex art. 364, comma 5, c.p.p.* oggi incombente sul pubblico ministero circa la sussistenza delle ragioni di deroga alla regola del preavviso: cfr. *Linee guida Commissione Caselli*, cit., 61.

Poiché la fase di prelievo e di formazione del campione influisce e determina tutta l'analisi successiva, al fine di ridurre ogni fattore di criticità devono essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare ogni modifica che possa influire sul contenuto degli analiti ricercati e compromettere la validità delle determinazioni o la rappresentatività dei campioni¹¹⁴.

Poiché l'onere di provare la genuinità del reperto spetta al pubblico ministero¹¹⁵, nei casi più complessi è opportuno che predisponga un protocollo operativo *ad hoc* calibrato sulla normativa di settore, da allegare al decreto di ispezione, in modo da vincolare la polizia giudiziaria delegata alla sua osservanza e da rendere edotta la difesa – ed, in prospettiva, il giudice del dibattimento [essendo atto *irripetibile* producibile *ex art.* 431, lett. c) c.p.p.] – delle modalità di campionamento, della strumentazione e dei criteri utilizzati, delle procedure di etichettatura, di repertazione, di conservazione e trasporto dei campioni ai laboratori incaricati, dei tempi di consegna e delle modalità. Ciò, in quanto, il campionamento rappresenta, sull'intero processo di controllo analitico, un momento di elevata criticità, in quanto condiziona i risultati di tutte le operazioni successive, incide in misura notevole sull'attendibilità totale del risultato dell'analisi e, in fase dibattimentale (o di riesame in caso di sequestro reale) può essere fonte di contestazione dei risultati¹¹⁶ qualora non sia stato correttamente eseguito oppure quando i reperti campionati non siano stati correttamente identificati, sigillati, spediti e/o conservati¹¹⁷.

¹¹⁴ I singoli campioni devono essere posti in contenitori appropriati e, se necessario in base alla natura del prodotto da ricercare, devono essere immediatamente congelati e refrigerati.

¹¹⁵ Stante la presunzione di innocenza alla quale l'art. 533 c.p.p., cristallizzando la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, dà attuazione: P. TONINI, *L'influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1230.

¹¹⁶ Nel dibattimento, infatti, è fondamentale la verifica circa l'originalità e l'unicità dei reperti raccolti nella fase del sopralluogo o dell'ispezione e poi sottoposti ad accertamenti tecnici. Sotto il profilo giuridico la catena di custodia si sostanzia nella «precisazione e documentazione dei vari passaggi e delle attività svolte sui reperti acquisiti durante l'esame della scena del crimine, dal momento della loro apprensione a quello della celebrazione del processo»: così S. LORUSSO, *L'esame della scena del crimine nella contesa processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 271; M. DANIELE, *La prova digitale nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 293.

¹¹⁷ Si delinea dunque l'ulteriore implicazione problematica relativa alle eventuali invalidità derivanti dall'impiego in concreto di modalità esecutive non idonee ad assicurare l'integrità degli elementi di prova repertati nel sopralluogo o nell'atto ispettivo. In proposito si è affermata però una tendenza giurisprudenziale che esclude l'inutilizzabilità quale conseguenza delle violazioni

Peraltro si consiglia di procedere oltre all'analitica verbalizzazione delle operazioni ispettive – che deve consentire alle parti e al giudice di verificare la regolarità della *catena della custodia*¹¹⁸ – anche alle videoriprese delle operazioni, in modo da offrire in sede dibattimentale un ulteriore documento rappresentativo delle procedure seguite, così da disinnescare eventuali eccezioni difensive fondate su (sempre possibili) lacune nella verbalizzazione¹¹⁹.

All'esito delle espletate analisi di laboratorio, il referto analitico perché abbia valenza probatoria deve essere il risultato dell'applicazione di una «metodica analitico-diagnostica» di cui processualmente si possa dimostrare:

- il riconoscimento ministeriale di «analisi ufficiale» oppure, nelle metodiche sperimentali, il consolidato riconoscimento scientifico;
- l'accreditamento da parte di ACCREDIA (ente governativo) per quella particolare «metodica analitico-diagnostica» (ufficiale ovvero sperimentale)¹²⁰.

relative alla formazione della prova scientifica, a favore di un trattamento differenziato in ragione dell'oggetto inciso, riconducendo a mere questioni di valutazione giudiziale in punto di attendibilità della prova sia la mancanza di correttezza della repertazione e della conservazione di tracce ematiche (Cass. Sez. I Pen. 14 marzo 2007, n. 10834, Manno ed a., rv. 236.291: fattispecie in materia di errore nell'etichetta dei reperti) sia la non integrità della catena di custodia di reperti informatici (Cass. Sez. III Pen. 19 gennaio 2010, n. 2270, Pirrotta, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1076, con nota di V. CASINI, *Sanzionata dalla Cassazione l'omessa catena di custodia*).

¹¹⁸ L'inadeguatezza della documentazione dei verbali di refertazione, sequestro e consegna configurano *errori formali* diversi dagli *errori tecnici* tra cui quelli attinenti alla fase della catena della custodia. Sotto il profilo tecnico, la nozione di «catena di custodia» si riferisce al confezionamento e al trasferimento di un reperto: la continuità della sua integrità deve essere verificabile in qualsiasi momento: A.A.M. PICCININI, *Accertamenti genetico-forensi: raccolta dei campioni, analisi di laboratorio, interpretazione dei risultati*, cit., 81.

¹¹⁹ I dati indispensabili da annotare sono la descrizione del reperto, il corretto posizionamento delle etichette, il trasferimento e la conservazione del reperto al riparo da manipolazioni: è dunque necessario documentare chi è entrato in contatto con il reperto, in quali tempi e circostanze, con quali modalità: A.A.M. PICCININI, *Accertamenti genetico-forensi: raccolta dei campioni, analisi di laboratorio, interpretazione dei risultati*, in L. MARELLI - F. BOEN (a cura di), *Elementi per una genetica forense*, Milano, 2012, 80. Esemplificando, occorre annotare senz'altro: la data e il luogo del campionamento; il personale che lo ha effettuato; il luogo esatto in cui è stato prelevato il prodotto; la tipologia di prodotto e l'origine della partita; il proprietario o il produttore qualora il campionamento sia effettuato presso terzi in fase di commercializzazione; se identificabili inequivocabilmente il fornitore e/o il trasportatore della partita; ogni ulteriore indicazione utile ad individuare e descrivere la zona di prelievo, lo stato di conservazione, il lotto di appartenenza, la data di produzione, le modalità di confezionamento.

¹²⁰ Dal sito *internet* di ACCREDIA (www.accredia.it) è possibile reperire, nella sezione «banche dati», tutte le informazioni utili per l'individuazione delle «metodiche analitiche» e dei «laboratori accreditati» per ciascuna matrice agro-alimentare (vino, olio evo, latte, ecc.). È preferibile affidarsi a strutture pubbliche (Laboratori ICQRF, ASL, ARPA, CRA, Istituti

Quanto alle diverse prove analitiche esperibili sulle matrici agroalimentari, il loro numero – vastissimo – varia nel tempo in funzione delle acquisizioni della ricerca scientifica, quindi è impossibile esporre un elenco tassativo: alcune analisi sono comuni a tutti gli alimenti (ad es. quelle microbiologiche e quelle specialistiche), altre variano a seconda dell'alimento (ad es. l'analisi organolettica nell'olio c.d. *panel test*¹²¹, il profilo antocianico nel vino o l'analisi «palinologica» o «pollinica» nel miele).

Per ciascuna matrice agroalimentare, accanto alle metodiche di analisi «ufficiali», si affiancano via via innovative metodologie analitico-diagnostiche *sperimentali*.

A quest'ultimo riguardo, occorre rimarcare che l'esperienza giudiziaria *in subiecta materia* insegna che le frodi più insidiose compiute nel settore alimentare sono orientate ad eludere i parametri legali e pertanto non sono quasi mai dimostrabili mediante l'effettuazione di analisi ufficiali¹²². Si pensi alle indagini degli ultimi anni sulle contraffazioni dell'olio extra vergine di oliva, che hanno disvelato almeno due sistemi di frode non rivelabili alle analisi ufficiali:

1) il primo sistema, consistente nel ricorso di processi tecnologici non ammessi nella produzione degli oli vergini ed extravergini, come la c.d.

Zooprofilattici, CNR, Camere di commercio, Agenzia delle Dogane, Università) ma, volendo, anche a laboratori privati, purché accreditati.

¹²¹ Scopo del *panel test* è individuare i difetti dell'olio. La struttura e il funzionamento dei *panel* sono riconosciuti a livello ministeriale ed ormai sono disciplinati dalla legge n. 9 del 2013: la valutazione sensoriale, per quanto soggettiva, è ancorata a precisi parametri scientifici di riferimento, che sono codificati nella puntuale successione delle operazioni, nel «vocabolario» delle sensazioni, nel *range* dei valori da attribuire ed il giudizio finale - espresso da una media statistica e non matematica - stabilisce la categoria cui assegnare l'olio esaminato. Cfr. Trib. Salerno, Sez. I Civ. 25 marzo 2008, So.Ol.Ca. & C. Sas c. Ministero dell'interno ed a., *inedita*, secondo cui il giudizio del *panel* assume valenza scientifica poiché il risultato si attiene a criteri di ripetibilità (fornire sul campione giudizi uguali in tempi diversi) e di riproducibilità (*panel* diversi devono fornire gli stessi giudizi) costringendo ad una severa selezione dei «panelisti» i quali, una volta scelti, sono tenuti all'allenamento continuo. Nella giurisprudenza penale cfr. Cass. Sez. III Pen. 16 maggio 2012, n. 18789, Coricelli, *inedita* che, in sede cautelare, ha riconosciuto validità al *panel test*, attraverso una sorta di ragionamento sillogistico: il *panel test* è previsto dal regolamento (CEE) 2568/1991; gli accertamenti previsti dal citato regolamento sono idonei a fondare il *fumus commissi delicti*; il (solo) *panel test* è sussistente ai fini del *fumus commissi delicti* di frode in commercio.

¹²² Sul punto ci sia consentito di rinviare ancora alla nostra Audizione alla Camera dei deputati del 16 febbraio 2015, innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale (in *Atti parlamentari*, cit., 4 e 53).

deodorazione¹²³, anche nella forma blanda della deodorazione *soft*¹²⁴. Si tratta di uno «strumento tecnologico» di lavaggio di oli di bassa qualità tratti dalla lavorazione di materia prima, spesso in avanzato o cattivo stato di conservazione¹²⁵;

2) il secondo, consistente nella commercializzazione di prodotti oleari appartenenti a categorie merceologiche inferiori o di *origine geografica diversa* rispetto a quanto dichiarato sebbene tali prodotti siano consapevolmente designati nei documenti giustificativi come oli extravergini oliva (e quindi formalmente legittimati all'arrivo nel registro SIAN tenuto da ciascuna impresa).

In entrambi i casi, è impossibile accertare con le metodiche analisi ufficiali tali sistemi frodatori perché, nel caso del deodorato, non esistono metodi di rilevazione, nell'altro caso le sottopartite irregolari sono abilmente miscelate *pro quota*, sulla base del criterio della *media ponderata*, di talché le caratteristiche organolettiche e/o chimico fisiche dei prodotti scadenti o non edibili per il consumo umano (art. 516 c.p.) sono «compensate» da quelle dei prodotti (migliori) utilizzati per i tagli, ottenendo così miscele di oli conformi ai parametri previsti dalla normativa comunitaria.

Si pone allora il problema della valenza processuale delle metodiche sperimentali qui praticate mediante una ricerca analitica di parametri non ancora riconosciuti a livello regolamentare.

La giurisprudenza di legittimità, così come esclude, in base al principio di tassatività, la sussistenza di ipotesi di nullità in caso di

¹²³ In argomento, nella letteratura specialistica cfr: G. LERCKER - C. MAZZINI - A. BENDINI - L. CERRETANI - E. VALLI, *Metodi analitici per la determinazione di oli deodorati Mild in oli extra vergini di oliva commerciali*, in *Industrie alimentari*, 2009, 46 ss.; A. BENDINI - E. VALLI - L. CERRETANI - E. CHIAVARO - G. LERCKER, *Study on the Effects of Heating of Virgin Olive Oil Breinded with Mildly Deodorized Olive Oil: Focus on the Hydrolytic and Oxidative State*, in *American Chemical Society*, 10 agosto 2009, www.pubs.acs.org/JAFC; A. SERANI - D. PIACENTI - G. STAIANO, *Sistema analitico per l'identificazione di oli deodorati in oli vergini di oliva Nota 1 - Analisi dei pigmenti clorofilliani in oli vergini di oliva*, in *Riv. it. sost. grasse*, 2001, vol. 78, 459 ss.; Id., *Sistema analitico per l'identificazione di oli deodorati in oli vergini di oliva Nota 2 - Cinetica di isomerizzazione dei gliceridi in oli vergini di oliva*, *ibidem*, 525 ss.

¹²⁴ L. CERRETANI - G. LERCKER, *Se la deodorazione è gentile. Come si ripuliscono gli oli lampanti dai sapori sgradevoli e lasciando poche tracce*, in *OlivoeOlio*, 2007, n. 9, 54 ss.; L. CERRETANI - A. BENDINI - S. BARBIERI - G. LERCKER, *Osservazioni preliminari riguardo alla variazione di alcune caratteristiche chimiche di oli verdini da olive sottoposti a processi di deodorazione «soft»*, in *Riv. it. sost. grasse*, 2008, vol. 80, 75 ss.

¹²⁵ Cfr: C. MONGIELLO, *Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio d'oliva (§ 4.2.2)*, in *Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione*, cit., 240-241.

irregolarità nelle procedure di prelievo o analisi¹²⁶, del pari sancisce il principio della discrezionalità tecnica nella scelta del metodo di campionamento, con conseguente praticabilità di «metodi *diversi* da quelli indicati in disposizioni ministeriali»¹²⁷.

La questione della prova – *rectius*: metodo – *sperimentale* è stata affrontata *funditus* nel noto «caso Franzoni», con riferimento all'impiego della *Blood Pattern Analysis*¹²⁸: nell'occasione la Suprema Corte precisò che «lungi dall'essere vincolato ad attribuire dignità di scienza a tutte le discipline o metodiche di accertamento dei fatti che si autodefiniscono scientifiche (...) il giudice deve certamente estendere il proprio sindacato a questo preliminare requisito di attendibilità della prova»¹²⁹. Per la Cassazione il giudice ha dunque il dovere in questi casi di verificare la validità scientifica dei concetti e dei metodi d'indagine utilizzati dal perito, allorché non siano stati «sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, [sì] da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica»¹³⁰.

Le metodiche sperimentali sono dunque pienamente utilizzabili nel nostro ordinamento in virtù del principio della libertà dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice: vi è infatti una sostanziale assimilabilità di questa ipotesi alle «prove atipiche» considerate dall'art. 189 c.p.p.

¹²⁶ *Ex plurimis* Cass. Sez. III Pen. 26 giugno 2014, n. 27687, Ceccarini, in R. GUARINIELLO, *Codice della sicurezza degli alimenti*, cit., 233; Id. 13 marzo 2013, n. 11827, Leto, *ibidem*; Id. 26 settembre 2012, n. 37073, Giugno, *ibidem*; Id. 22 maggio 2012, n. 19426, Chiarina ed a.; Id. 22 settembre 2010, n. 34024, Rossi, *ivi*, 234; Id. 9 settembre 2009, n. 34853, Piccinini, *ibidem*; Id. 10 luglio 2008, n. 28265, Zappalà, *ivi*, 242; Id. 3 luglio 2007, n. 25172, Cani ed a., *ivi*, 243; Id. 22 settembre 2005, n. 33771, Papandrea, *ivi*, 245; Id. 1° giugno 2005, n. 20501, n. 20501, Cesari, *ibidem*; Cass. Sez. Fer. Pen. 6 settembre 2004, n. 35907, *ivi*, 246.

¹²⁷ Cass. Sez. III Pen. 26 giugno 2009, n. 26563, Savini, in R. GUARINIELLO, *Codice della sicurezza degli alimenti*, cit., 241; Id. 8 agosto 2007, n. 32269, Basso, *ivi*, 243; Id. 23 marzo 2006, n. 10225, Sacchi, *ivi*, 245.

¹²⁸ Nella specie ritenuta non una prova atipica ma una tecnica d'indagine riconducibile alla perizia.

¹²⁹ Cass. Sez. I Pen. 29 luglio 2008, n. 31456, Franzoni, in *Giust. pen.*, 2009, III, 459, con nota di N. VENTURA, *Prove penali e leggi scientifiche*; in *Cass. pen.*, 2009, II, 1840, con nota di F. CAPRIOLI, *Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il «delitto di Cogne»*; in *Guida dir.*, 2008, n. 33, 97, con nota di S. BELTRAMI, *Imputabilità della Franzoni desunta anche da filmati Tv*.

¹³⁰ Così anche in motivazione Cass. Sez. IV Pen. 13 dicembre 2010, n. 43786, Cozzini ed

In questo senso anche la dottrina processualistica ritiene che il controllo del giudice – sull'ammissibilità come prova dell'inedito mezzo istruttorio richiesto – vada eseguito testando la validità empirica di tale procedimento probatorio già anteriormente al suo espletamento¹³¹. Infatti un'interpretazione estensiva dell'art. 189 c.p.p. o almeno l'*analogia legis* sembrerebbe esigere, al fine di ammettere o meno la nuova prova, che della medesima debba essere preliminarmente considerata:

- l'astratta idoneità dimostrativa ad assicurare l'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 190, comma 1, secondo periodo, c.p.p. (essendo senza rilevanza l'esperimento sfornito di fondamento razionale);
- la sua compatibilità con la superiore esigenza di salvaguardare la libertà morale di coloro che fossero eventualmente coinvolti (problema che – nelle frodi agroalimentari – non si pone).

Circa l'ammissione di tale «nuovo» mezzo di prova, il giudice deve decidere «sentite le parti» in quanto legittimate ad interloquire, prima ancora che circa le «modalità di assunzione» del prospettato strumento istruttorio, sulle questioni dalle quali ne dipendesse l'ammissione¹³².

a., in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1341, con nota di P. TONINI, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*; in *Cass. pen.*, 2011, 1713, con nota di R. BARTOLI, *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?*; in *Guida dir.*, 2011, n. 6, 93, con nota di G. AMATO, *L'importanza deriva dal fatto che gli ermellini si esprimono su una questione molto delicata*; in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 561, con nota di M. GROTTA, *Morti di amianto e responsabilità penale: problemi di successione nella posizione di garanzia*; in *Riv. it. med. leg.*, 2011, 489, con nota di M. BARNI, *Il medico legale e il giudizio di causalità: il caso del mesotelioma da asbesto*.

¹³¹ P. MOSCARINI, *Lo statuto della «prova scientifica» nel processo penale*, cit., 656.

¹³² P. MOSCARINI, *ult. op. cit.*, 657.